Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 141 del 25 maggio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 maggio 1981** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510?
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508?

N. 27

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 28 marzo 1981, n. **21.**

Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e legge 7 luglio 1980, n. 299 (art. 4) - Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

SOMMARIO

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

Alle Amministrazioni centrali dello Stato
Alle Aziende autonome dello Stato
Alle Ragionerie centrali
Ai Servizi ed uffici ragioneria delle amministrazioni e aziende autonome dello Stato
Alle Prefetture
Alle Intendenze di Finanza
Alle Ragionerie Regionali dello Stato
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Alle Direzioni provinciali del Tesoro
Alle Università degli studi
Ai Provveditorati agli studi
Alla Direzione generale dell'I.N.P.S.

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei Deputati
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Alla Corte costituzionale
Alla Corte dei conti
Alla Direzione generale del Tesoro
Alle Presidenze enti regioni
Alle Ragionerie delle regioni
Ai Commissari governativi stesse regioni
Alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S.
All'Istituto postelegrafonici
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

CIRCOLARE 28 marzo 1981, n. **21.**

Legge 7 febbraio 1979, n. 29 e legge 7 luglio 1980, n. 299 (art. 4) — Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

La legge 7 febbraio 1979, n. 29, (allegato 1) ha conferito anche ai dipendenti pubblici la facoltà di ottenere, a domanda, la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi che hanno comportato l'iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi, al fine di poter fruire di un unico trattamento pensionistico correlato con tutti i periodi di contribuzione.

Detta facoltà, che è in via generale consentita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria (art. 1), può essere alternativamente esercitata presso regimi previdenziali obbligatori che hanno dato luogo all'esclusione dalla predetta assicurazione ed ai quali gli interessati siano iscritti all'atto della domanda (art. 2). Tra detti regimi rientrano gli ordinamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome.

Con la presente circolare, ad integrazione delle note interpretative della legge n. 29 diramate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la circolare n. 7/47039/Ric. c. del 20 ottobre 1979 e delle istruzioni impartite dallo scrivente con la circolare n. 2 del 7 gennaio 1980 in ordine al procedimento istruttorio delle domande di ricongiunzione, si ritiene necessario fornire ulteriori disposizioni e chiarimenti sulla nuova disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi, alla luce anche dei criteri applicativi dell'art. 2 della legge n. 29 fissati con l'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (allegato 2).

Nella prima parte della circolare (cap. I) vengono riepilogate le principali condizioni richieste per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione.

Nella seconda parte si indicano le fondamentali linee operative per la corretta applicazione dell'art. 2 della legge n. 29/1979 secondo le integrazioni introdotte con la legge n. 299/1980, per i casi più frequenti in cui la ricongiunzione debba essere attuata nell'ambito dell'ordinamento pensionistico dei dipendenti dello Stato, per periodi assicurativi posseduti dai richiedenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Ovviamente alle misure ed ai criteri operativi che vengono illustrati potrà in via di massima farsi ricorso, allorchè sussistano i presupposti, anche per periodi di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie, diverse dalla predetta assicurazione generale.

In particolare si illustrano le procedure da seguire nella ricongiunzione dei periodi assicurativi nell'ordinamento statale (cap. II); i criteri di trasformazione dei periodi di contribuzione accreditati nelle gestioni previdenziali di provenienza (cap. III); le modalità per la determinazione della riserva matematica (cap. IV).

Infine, nella terza parte (cap. V) vengono indicate le istruzioni per l'applicazione dell'art. 1 nei casi meno frequenti in cui i dipendenti dello Stato abbiano chiesto o richiedano la ricongiunzione nell'assicurazione generale obbligatoria.

I. — Condizioni per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione.

In via preliminare si ritiene opportuno riassumere le principali condizioni, comuni alle ipotesi di ricongiunzione sia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria che in altre forme previdenziali, richieste per l'esercizio delle facoltà previste dalla citata legge n. 29:

1) i diversi periodi assicurativi posseduti dai dipendenti possono costituire oggetto di ricongiunzione, semprechè non abbiano già dato luogo alla cessazione del rapporto assicurativo con diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico, sia esso nella forma della pensione ovvero in quella dell'indennità una volta tanto o dell'ex assegno vitalizio a carico dell'ENPAS;

2) la ricongiunzione, sia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, sia nelle altre diverse forme di previdenza, è ammessa quando il dipendente possieda uno o più periodi assicurativi in regimi obbligatori diversi da quello di appartenenza al momento della richiesta. Presupposto essenziale per l'esercizio della predetta facoltà è quindi l'esistenza di periodi assicurativi in almeno due forme previdenziali;

3) a norma dell'art. 10 della legge n. 29 i superstiti del dipendente aventi diritto a pensione di riversibilità, possono chiedere la ricongiunzione alle medesime condizioni già previste per il dipendente stesso quand'era in vita, nel caso che quest'ultimo fosse titolare di più periodi contributivi in diverse gestioni. Poichè la pensione di riversibilità in caso di decesso in servizio del dipendente statale è liquidata di ufficio (art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092), ai fini dell'applicazione del predetto art. 10, verrà seguita la stessa procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, interpellando, circa l'eventuale esercizio del diritto alla ricongiunzione, gli aventi causa del dipendente i quali potranno presentare domanda entro il termine perentorio di 90 giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio;

4) la ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi, anche se resi con iscrizione a più gestioni previdenziali, essendo la legge finalizzata al conseguimento della pensione unica. Non possono essere, pertanto, ammesse ricongiunzioni parziali;

5) la ricongiunzione deve riguardare solo i servizi precedenti alla domanda e non anche i servizi resi successivamente per i quali continua a sussistere l'obbligo di iscrizione all'ordinamento di appartenenza, obbligo che non può essere derogato dalla disciplina facoltativa stabilita con la legge n. 29. Per tali ultimi servizi potrà trovare applicazione il secondo comma dell'art. 4 che regola «la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione»;

6) la legge n. 29, ampliando le norme di favore previste nelle diverse forme previdenziali obbligatorie, ha messo a disposizione dei lavoratori interessati un ulteriore strumento di tutela previdenziale ad integrazione di quelli preesistenti sia sul piano generale sia su quello più specifico attinente ai singoli ordinamenti. Sotto tale aspetto, assume carattere prioritario l'obbligo per l'amministrazione di provvedere alla costituzione della posizione assicurativa che discende dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, nei confronti di lavoratori che cessano dal servizio senza diritto a pensione. In tali casi, poichè l'obbligo della legge n. 322 non copre integralmente tutti i periodi limitandosi a riconoscere soltanto servizi effettivi, la legge n. 29 potrà trovare applicazione residuale per i servizi o periodi esclusi dalla costituzione della posizione assicurativa. Continuano inoltre ad avere vigore le norme sul riconoscimento e sulla valutazione dei servizi, con o senza riscatto, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o in analoghe disposizioni concernenti i dipendenti dello Stato;

7) costituiscono oggetto della ricongiunzione tutti i periodi di contribuzione — obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto — di cui il dipendente è titolare alla data di presentazione della domanda. I periodi valutabili secondo gestioni previdenziali diverse vanno considerati una sola volta. Nei rapporti fra le gestioni la ricongiunzione opera in ogni caso mediante il trasferimento dell'ammontare dei contributi, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento;

8) qualora in sede di ricongiunzione, sia presso l'assicurazione generale obbligatoria, sia presso forme previdenziali diverse, si verifichi una coincidenza fra più periodi assicurativi, l'art. 8 precisa che vanno ricongiunti con precedenza quelli che si riferiscono a «prestazioni effettive di lavoro» ovvero, in mancanza di queste, ai periodi coperti dalla contribuzione di più elevato importo con esclusione di tutti gli altri. Nella ipotesi in cui ricorra l'applicazione di detta disposizione, la contribuzione volontaria va restituita all'interessato se la ricongiunzione opera nell'assicurazione generale obbligatoria, mentre va portata in detrazione dell'onere a carico del lavoratore se la ricongiunzione stessa avviene nell'ambito delle altre forme assicurative;

9) la facoltà di ricongiunzione, sia nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, che negli altri regimi previdenziali, può essere esercitata una sola volta.

Uniche deroghe a tale principio sancito con l'art. 4 della legge sono consentite:

senza condizioni, quando l'interessato, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, possa far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione di cui almeno cinque per effettiva attività lavorativa;

a condizione che la ricongiunzione sia esercitata all'atto del pensionamento e nella stessa gestione presso cui è stato accentrato il precedente periodo assicurativo, quando non sussistano i requisiti di cui al punto precedente.

È ovvio che in entrambi i casi, in assenza di domanda di ricongiunzione, trovano applicazione le norme relative all'ordinamento cui il personale è iscritto all'atto della cessazione dal servizio.

II. — RICONGIUNZIONE DI PERIODI ASSICURATIVI NELL'ORDINAMENTO PENSIONISTICO STATALE.

A norma dell'art. 2 della legge, in alternativa alla facoltà di accentrare i periodi assicurativi presso l'a.g.o., la ricongiunzione può essere chiesta nell'ambito di gestioni previdenziali esclusive dell'assicurazione stessa, tra cui gli ordinamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e quelli propri delle aziende autonome.

La ricongiunzione, finalizzata esclusivamente al conseguimento della pensione unica, non può produrre effetti sul trattamento di previdenza, per cui i servizi oggetto della ricongiunzione stessa non possono essere ammessi a riscatto ai fini della indennità di buonuscita.

L'esercizio della facoltà può essere attivato dal dipendente prima della cessazione dal servizio ovvero contestualmente alla cessazione stessa per periodi assicurativi posseduti in gestioni diverse da quella di appartenenza qualora all'atto della domanda sussista una delle seguenti condizioni:

a) risulti iscritto alla gestione in cui deve essere effettuata la ricongiunzione;

b) possa far valere, nella gestione di destinazione, almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

È peraltro da precisare che l'ipotesi di cui al punto *b*) non si ritiene possa in concreto presentarsi nell'ordinamento statale in quanto, con la cessazione del rapporto, si verifica normalmente anche la definizione della posizione previdenziale o con l'applicazione obbligatoria della legge n. 322 del 1958 o con l'attribuzione di un trattamento equiparato a quello pensionistico (indennità una volta tanto o assegno vitalizio), circostanze che comunque escludono la possibilità di attivare la ricongiunzione.

In definitiva la ricongiunzione dei periodi assicurativi posseduti in forme previdenziali obbligatorie diverse da quella di appartenenza all'atto della presentazione della domanda, può essere richiesta, in costanza di attività lavorativa, dai dipendenti che si trovavano in attività di servizio al 24 febbraio 1979 (data di entrata in vigore della legge n. 29) o che siano stati assunti successivamente.

Per l'attuazione della ricongiunzione di cui all'articolo in esame la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono a quelle di destinazione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, con la maggiorazione dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento.

I criteri e le procedure per il passaggio dei contributi da parte dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. — passaggio che deve sempre avvenire dietro richiesta dell'Amministrazione che gestisce il trattamento previdenziale in cui opera la ricongiunzione con l'indicazione delle complete modalità di trasferimento — hanno costituito oggetto di dettagliate istruzioni (circolare n. 505 R.C.V. - n. 131210. - n. 181 B/200

del 22 novembre 1979) da parte della Direzione generale dell'I.N.P.S. ai competenti uffici centrali e periferici, con i quali potranno essere assunti contatti diretti per eliminare le difficoltà operative che dovessero verificarsi su particolari aspetti applicativi della legge.

La ricongiunzione ex art. 2 della legge avviene a titolo oneroso: il personale interessato è infatti tenuto al pagamento di una somma pari al 50% dell'importo risultante dalla differenza fra la riserva matematica calcolata con i coefficienti stabiliti con il decreto ministeriale 27 gennaio 1964 adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e le somme trasferite, per contributi ed interessi dall'I.N.P.S. o dalle altre gestioni previdenziali interessate sino alla data della domanda.

Circa le modalità da seguire in concreto per la trasformazione dei contributi accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria a favore dei richiedenti la ricongiunzione e per il calcolo della riserva matematica si rinvia a quanto precisato nelle parti III e IV.

Per il pagamento e la eventuale rateazione delle somme dovute dagli interessati, l'art. 4 della legge n. 299 del 7 luglio 1980, ha fatto rinvio alle norme previste per i riscatti di periodi e servizi in vigore nell'ordinamento statale.

Pertanto l'amministrazione competente dopo aver determinato l'onere da porre a carico dell'interessato provvederà a notificare al medesimo apposita comunicazione nella quale sarà indicato l'ammontare della somma da versare in unica soluzione nonchè l'importo delle possibili rate mensili da fissarsi in numero corrispondente alle mensilità che vengono ammesse a ricongiunzione.

Nel caso venga prescelto il versamento in unica soluzione delle somme dovute, il pagamento sarà effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, a mezzo di bollettino mod. ch 8-*quater* sul quale saranno indicati il capo ed il capitolo di entrata più avanti indicati e la causale del versamento.

Gli interessati trasmetteranno o consegneranno l'attestato di versamento (parte quarta del mod. ch 8-*quater*) all'amministrazione di appartenenza.

Analoga modalità potrà essere seguita dalle gestioni previdenziali, che avranno cura di trasmettere alle amministrazioni di appartenenza gli attestati di versamento singoli o collettivi.

In quest'ultimo caso, che comunque dovrà sempre riferirsi a soggetti facenti parte della stessa Amministrazione, gli attestati di versamento dovranno essere allegati ad apposito elenco contenente gli elementi di identificazione dei singoli interessati alla ricongiunzione.

In ciascuna lettera di richiesta inviata alle gestioni previdenziali dovranno essere indicate le modalità di versamento innanzi precisate.

Nel caso di pagamento in forma rateale, per i versamenti sarà seguita l'attuale procedura prevista per i riscatti onerosi di periodi o servizi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Qualora l'interessato preferisca ripartire il pagamento della somma dovuta in numero di rate inferiori, dovrà darne specifica indicazione nella apposita dichiarazione di accettazione.

Detta dichiarazione, da inviare entro 90 giorni dalla data di notifica della comunicazione dell'Amministrazione, dovrà essere sottoscritta dall'interessato con firma debitamente autenticata (ovviamente, in caso di mancata accettazione, rimane integra la possibilità per l'interessato di richiedere la ricongiunzione nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria).

L'Amministrazione appena acquisita l'accettazione dell'interessato predisporrà il conseguente provvedimento formale da sottoporre alle consuete verifiche degli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

La richiesta di trasferimento dei contributi dovuti dalle gestioni previdenziali di provenienza dovrà essere effettuata non appena registrato il provvedimento suindicato. Si ricorda che il trasferimento della contribuzione, a mente dell'art. 5 della legge, va effettuato dalla gestione trasferente entro 60 giorni dalla data della richiesta e che in caso di ritardo del trasferimento stesso, l'importo complessivo della contribuzione deve comprendere la maggiorazione dell'interesse annuo semplice al tasso del 6 per cento da computare dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

In caso di pagamento rateale, come già accennato in precedenza, le somme dovute dai dipendenti, a titolo di riserva matematica, dovranno essere trattenute, con le stesse modalità seguite per i riscatti di periodi o servizi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092) a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento.

Le somme poste a carico sia delle gestioni previdenziali sia dei dipendenti dovranno farsi affluire al bilancio dello Stato sul cap. n. 3352, concernente « Versamenti effettuati ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per la ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini previdenziali ».

Detto capitolo è stato istituito sotto il capo X - Direzione generale del tesoro, nello stato di previsione dell'entrata.

III. — Trasformazione dei periodi di contribuzione accreditati nelle forme previdenziali di provenienza

Per il trasferimento dei contributi accreditati nell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, l'I.N.P.S. trasmette, per ogni richiesta di ricongiunzione, il modello Tr C/01-*bis* che riassume i contributi obbligatori, da riscatto, figurativi e volontari, che risultino accreditati nei singoli periodi a favore dell'interessato.

Le altre gestioni pensionistiche, siano esse esclusive, sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, forniscono, anche se con moduli diversi, notizie analoghe.

La complessità della particolare normativa contributiva vigente nella citata assicurazione generale obbligatoria per le varie categorie di lavoratori dipendenti, rende anzitutto necessario un esame analitico del citato mod. Tr C/01-*bis* al fine di rendere più agevole la comprensione del meccanismo di calcolo del periodo complessivo da trasformare in anni, mesi e giorni, per la ricongiunzione nell'ordinamento pensionistico statale.

Il suindicato modello consta di cinque quadri contraddistinti dalle lettere *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*: i primi due quadri riepilogano i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.) a seconda che siano antecedenti al 1° gennaio 1974 (quadro *A*) ovvero successivi a tale data (quadro *B*). Il quadro *C* contiene gli elementi relativi al calcolo degli interessi previsti dall'art. 5 della legge n. 29 del 1979 nonchè all'aggiornamento del montante contributivo da trasferire. Il quadro *D* indica la posizione contributiva del lavoratore iscritto ad una delle gestioni speciali amministrate dall'I.N.P.S.: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Esso contiene, sia pure con i necessari adattamenti, gli stessi elementi contributivi previsti per i lavoratori dipendenti. Il quadro *E* infine contiene gli stessi elementi del quadro *C*, però riferiti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. Per la ricongiunzione dei periodi contributivi esistenti presso queste ultime gestioni si richiamano le istruzioni contenute nella già citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 20 ottobre 1979.

Allo scopo di determinare il periodo da ricongiungere nell'ordinamento statale potrà essere predisposta apposita scheda da intestare al dipendente richiedente la ricongiunzione secondo l'unito modello (allegato 3).

Tale scheda consta di 14 colonne: nelle prime 4 colonne devono essere indicati i dati forniti dalla gestione trasferente, con l'avvertenza di riportare tali dati in ordine cronologico; detto accorgimento si rende necessario al fine di individuare eventuali duplicazioni nei periodi dichiarati che, ovviamente, ai fini della ricongiunzione, devono essere considerati una sola volta. Peraltro, ove ciò si verifichi si dovrà procedere nel modo che sarà indicato più avanti.

Le successive colonne devono essere utilizzate per la indicazione del periodo complessivo da ricongiungere.

In particolare:

nelle colonne 4 e 5 saranno indicati i periodi dichiarati per ogni singola registrazione espressi in anni, mesi e giorni (col. 4) e la trasformazione in settimane di tali periodi (col. 5) — con l'utilizzazione dell'apposita tabella di conversione (all. 4) — operando gli opportuni arrotondamenti per raggiungere il numero intero di settimane e aggiungendo una settimana qualora la data iniziale del periodo dichiarato sia un giorno diverso dal primo del mese;

nelle colonne 6, 9 e 10 devono essere indicati il numero dei contributi trasferiti a seconda che siano espressi in contributi mensili, settimanali o giornalieri. Poichè si rende necessario procedere alla omogeneizzazione dei contributi trasferiti, assumendo come base la settimana, dovranno essere utilizzati gli appositi coefficienti di trasformazione, da indicare nelle colonne 7 e 11, a seconda della categoria dei lavoratori cui si riferiscono;

la colonna 13 riporta il numero dei contributi relativi ai periodi da considerare ai fini della ricongiunzione.

Il modello predisposto consente di verificare, per ogni periodo dichiarato, che il numero dei contributi trasmessi — ragguagliato a settimane — trovi capienza nel periodo temporale dichiarato. A tal fine si confronterà il dato della colonna 5 con quelli delle colonne 8, 9 e 12 a seconda dei tipi di contribuzione trasmessa e il numero di settimane indicate in queste ultime colonne non potrà eccedere quello indicato nella colonna 5.

Peraltro, ove esista duplicazione dei periodi dichiarati — totale o parziale — ai fini della verifica di cui sopra, ferme restando le registrazioni di cui alle colonne da 1 a 12, si procederà all'accorpamento dei due o più periodi duplicati riepilogando i dati nella colonna « Annotazioni » (1).

Il numero di contributi settimanali da ricongiungere deve essere riportato nella colonna 13.

Totalizzato il numero di cui alla predetta colonna 13 si procederà alla trasformazione in anni, mesi e giorni utilizzando la citata tabella di conversione.

Per alcuni tipi di contribuzione che vengono trasferiti dall'I.N.P.S. si chiarisce che:

i contributi contraddistinti dalla sigla « R.e.c.m. » non devono essere considerati ai fini della ricongiunzione in quanto trattandosi di contributi integrativi su quote retributive eccedenti la classe massima di contribuzione si riferiscono a periodi che sono già valutati e pertanto per essi non va effettuato alcun calcolo;

i contributi relativi alla mutualità scolastica contrassegnati dalla sigla « Ms », non vanno considerati ai fini della ricongiunzione e pertanto non dovranno essere compresi nella contribuzione da trasferire (2);

inoltre per i contributi volontari relativi alle varie categorie, si precisa che l'I.N.P.S. indica per il periodo 2 luglio 1972-31 dicembre 1978 due dati: uno nella colonna 4 e l'altro nella colonna delle annotazioni del modello Tr. C/01-*bis*. Ai fini della ricongiunzione deve essere considerato il dato indicato nella colonna delle annotazioni che corrisponde al numero dei contributi settimanali versati; per i periodi successivi al 31 dicembre 1978 il dato segnalato è unico (colonna 4); peraltro, nel caso che l'assicurato abbia effettuato versamenti di contributi volontari in una classe di contribuzione inferiore a quella autorizzata, il dato indicato nella colonna 4 può presentarsi sotto forma di numero decimale; in tal caso occorrerà procedere all'arrotondamento alla unità per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale sia superiore o inferiore a 5.

Si forniscono qui di seguito alcuni elementi ed i coefficienti di trasformazione che devono essere utilizzati ai fini della ricongiunzione a seconda della natura dei contributi trasmessi e dei periodi cui si riferiscono, nonchè della qualifica rivestita dal richiedente la ricongiunzione nei vari periodi.

A) *LAVORATORI COMUNI*

1a) *Contributi obbligatori* (obg.; art. 39 della legge n. 153/69; obg./colf.).

Tali contributi espressi in settimane sono validi sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della pensione.

2a) *Contributi accreditati per costituzione di rendita vitalizia, per costituzione di posizione assicurativa ex legge n.* 322/58 *e norme similari, per riscatti operati in base a specifiche disposizioni di legge* (R.v.r. C.P.A.; R.L.; R.legge).

Tali contributi espressi in settimane sono validi, nel numero accreditato, ai fini sia del diritto che della misura della pensione.

3a) *Contributi volontari* (VV.; VV/1432; VV colf/1432).

Per i contributi sino al 1° luglio 1972 e per quelli successivi al 31 dicembre 1978 (sigla VV) il dato relativo al numero delle settimane deve essere ricavato dalla colonna 4 del mod. Tr.C/01-*bis*. Per i contributi relativi al periodo 2 luglio 1972-31 dicembre 1978 (sigle VV/1432, VV colf/1432) si precisa, come già accennato, che il numero delle settimane da considerare è quello indicato nella colonna delle annotazioni dello stesso mod.Tr.C/01-*bis*.

---

(1) Se ad esempio per un lavoratore sono stati trasmessi i seguenti contributi:
tipo: agr. - periodo 1° novembre 1959 - 31 ottobre 1960 n. 101 giornate;
tipo: obg. - periodo 1° luglio 1960 - 30 dicembre 1960 n. 26 contributi settimanali.

Il periodo dichiarato da considerare è 1° novembre 1959 - 30 dicembre 1960 corrispondente ad anni 1 mesi 1 e giorni 29 (61 settimane). I contributi agricoli accreditati equivalgono a 34 settimane (coeff. 0,333 × 101)) che aggiunte alle 26 settimane di contribuzione obbligatoria danno un totale di 60 settimane che trova capienza nel numero (61) di settimane del periodo considerato.

(2) La giurisprudenza in materia, che non si è manifestata in modo univoco, si limita a considerare la possibilità di utilizzare i contributi versati in regime di mutualità scolastica nell'assicurazione generale obbligatoria e pertanto non può essere invocata ai fini della valutazione, sia pure mediante l'esercizio della facoltà di ricongiunzione, dei contributi in questione in ordinamenti pensionistici diversi. Va anche osservato che le disposizioni della legge n. 29 pur se si riferiscono alla totalità della contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa esistenze nell'a.g.o. hanno per oggetto i periodi assicurativi comunque connessi con un rapporto di lavoro e che allo stato attuale i contributi in questione sono considerati ai soli fini della attribuzione di un supplemento di pensione a carico dell'I.N.P.S.

4a) *Contributi figurativi* (tbc; tbc E; ds; CIG/464/72; CIG/164/75; CIG/427/75; Pers. pol.; FF.AA. M; Mt; L. 300/70; L. 36/74; TS).

Tali contributi sono espressi in settimane e devono essere considerati validi, sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

B) *LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI*

I contributi accreditati a tale categoria di lavoratori sono trasmessi dall'I.N.P.S. espressi in contributi giornalieri e per la trasformazione in settimane devono essere utilizzati appositi coefficienti.

1b) *Contribuzione agricola obbligatoria* (agr; agr/integr.; agr. S.F.; agr. S.F.s.; CM/R).

a) Per i contributi obbligatori relativi ai giornalieri di campagna o assimilati (agr), nonchè per quelli volontari versati ad integrazione di quelli obbligatori (agr/integr) dovranno essere utilizzati i seguenti coefficienti per trasformare i contributi giornalieri in settimane (1):

per gli uomini 0,333;
per le donne e ragazzi (2) 0,50.

b) Per i contributi obbligatori relativi ai salariati fissi (agr. SF; agr.SF.q.; agr.S.F.s.) si utilizzeranno i sottoindicati parametri per la trasformazione in contributi settimanali (3):

periodi compresi sino al 31 luglio 1968: 5,76;
periodi successivi al 31 luglio 1968: 6.

c) Per i contributi obbligatori da colono mezzadro reinseriti nell'assicurazione generale obbligatoria (CM/R), espressi in contributi giornalieri, la trasformazione avviene con gli stessi parametri di cui alla precedente lett. *b*).

I contributi settimanali ottenuti dalle predette operazioni sono validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

2b) *Contributi volontari.*

I contributi volontari agricoli riferiti a periodi anteriori al 2 luglio 1972 e versati con qualifica — rispettivamente — di giornaliero di campagna, salariato fisso specializzato (VV.agr; VV agr/SF; VV agr. SF/q VVagr./SF.s) sono espressi in giornate e devono essere trasformati in settimane con i parametri indicati al precedente punto 1b lett. *a*) e lett. *b*).

Per i periodi dal 2 luglio 1972 al 31 dicembre 1978 i contributi volontari versati, rispettivamente, da lavoratore agricolo — sia giornaliero che salariato fisso — (VV.agr. 1432) che da colono mezzadro reinserito nell'a.g.o. (VV CMR/1432), devono essere considerati con gli stessi criteri seguiti per i lavoratori comuni, indicati al punto A - 3a (pag. 16).

3b) *Contribuzione figurativa* (ds/agr.).

Per tale tipo di contribuzione, espressa in numero di contributi giornalieri si devono utilizzare gli stessi coefficienti indicati al punto 1*b*), lettere *a*) e *b*). Per individuare il coefficiente di trasformazione da applicare ai contributi in questione si terrà conto del tipo di contribuzione relativa al periodo immediatamente precedente a seconda che si riferisca alla posizione di giornaliero di campagna o assimilato ovvero a quella di salariato fisso.

Si precisa, peraltro, che per gli altri contributi figurativi e da riscatto, l'I.N.P.S. utilizza per i lavoratori agricoli le stesse sigle adoperate per i lavoratori comuni.

---

(1) Per ottenere il numero di settimane occorre quindi moltiplicare il numero delle giornate per i coefficienti indicati e verificare che non superino le settimane comprese nel periodo temporale dichiarato.

(2) I contributi agricoli da ragazzo sono quelli che si riferiscono ai lavoratori agricoli di sesso maschile che nel periodo cui si riferisce la contribuzione avevano un'età inferiore a 18 anni ovvero, per i contributi accreditati anteriormente al 1° novembre 1935, inferiore a 20 anni.

(3) Per ottenere il numero di settimane occorrerà dividere il numero di giornate trasmesse per i coefficienti indicati, con l'avvertenza di verificare la capienza del periodo trasmesso in quello dichiarato.

C) *LAVORATORI AUTONOMI*

Il quadro *D* del modello TR/C/01-*bis* fornisce per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e per i commercianti gli stessi elementi dei quadri *A* e *B* per cui non dovrebbero sorgere problemi per l'individuazione dei contributi settimanali da riportare per singoli periodi, nella colonna 13 della scheda.

a) *Artigiani e commercianti.*

Per tali categorie i contributi obbligatori e i contributi volontari sono indicati in mesi ed il coefficiente di trasformazione di tali contributi in settimane è 4,333 (1).

Viceversa i contributi figurativi sono già espressi in settimane.

b) *Coltivatori diretti, mezzadri e coloni.*

Per tali categorie i contributi obbligatori, volontari, figurativi nonchè i contributi versati ad integrazione della contribuzione obbligatoria, sono espressi in contributi giornalieri e la trasformazione in contributi settimanali deve avvenire con i seguenti parametri:

dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1974:	0,333 per gli uomini;
	0,50 per le donne e i ragazzi;
dal 1° gennaio 1975 . . . . :	0,333 per uomini, donne e ragazzi.

È da precisare che per tali lavoratori i contributi figurativi sono limitati solamente a quelli non legati strettamente ad un rapporto di lavoro dipendente. Ovviamente, i predetti contributi devono essere considerati con gli stessi criteri dettati per i lavoratori dipendenti.

IV — DETERMINAZIONE DELLA RISERVA MATEMATICA.

L'art. 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, dispone che la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere viene determinata, per tutte le categorie di personale iscritte ad ordinamenti previdenziali pubblici, con l'applicazione dell'aliquota unificata del due per cento per ogni anno di servizio sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data della presentazione della domanda.

L'individuazione della predetta aliquota unica semplifica le operazioni di calcolo della riserva matematica da porre a carico dei richiedenti la ricongiunzione secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge in esame, consentendo comunque di determinare direttamente la quota pensionabile da ricongiungere, anche nel caso in cui con la totalità dei periodi assicurativi non si raggiunga il limite minimo di servizio per il diritto a pensione, ovvero lo stesso limite minimo venga raggiunto solo con il servizio ricongiunto.

Sulla predetta quota pensionabile vanno poi applicati i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto ministeriale 27 gennaio 1964, alcune delle quali (sezioni 6 KM e KF - 10 KK e 3 VM-VF) sono state integrate secondo le medesime basi tecniche per tenere conto delle diverse condizioni previste per il godimento della pensione nell'ordinamento statale (allegato 5).

La base di calcolo della quota di pensione oggetto della ricongiunzione è costituita dagli interi emolumenti pensionabili spettanti alla data di presentazione della domanda, compresa la tredicesima mensilità. Dalla base di calcolo va esclusa, per espressa previsione di legge, l'indennità integrativa speciale.

Le retribuzioni da considerare dovranno tener conto delle misure stabilite dal nuovo assetto retributivo-funzionale di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base degli inquadramenti nelle nuove qualifiche o livelli. Ciò in quanto le domande di ricongiunzione sono tutte riferite ad epoca successiva alla decorrenza dei miglioramenti economici attribuiti con la citata legge.

Ciò premesso, per determinare in concreto la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, sulla predetta retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, si applica l'aliquota del due per cento per ogni anno da ricongiungere. Per le frazioni di anno l'aliquota stessa si applica in ragione di un dodicesimo per ciascun mese, considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni e trascurando quelle pari o inferiori. Per individuare più agevolmente l'aliquota complessiva da applicare nei singoli casi potrà essere utilizzata l'unita tabella (allegato 6).

Il periodo da utilizzare ai fini di che trattasi è quello complessivo trasformato in anni, mesi e giorni risultante nella colonna 13 della scheda (allegato 3).

---

(1) Occorre quindi moltiplicare il numero di mesi per il coefficiente 4,333 ed arrotondare il dato ottenuto.

Qualora con l'aggiunta dei periodi da trasferire il servizio complessivo utile a pensione superi, alla data della domanda, la anzianità di servizio richiesta per conseguire il massimo della pensione, ai fini della determinazione della quota di pensione i periodi suddetti vanno considerati limitatamente alla parte del periodo effettivamente utile per il raggiungimento di tale massimo di anzianità, fermo rimanendo che la ricongiunzione deve riguardare la totalità dei servizi o periodi resi con iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza e che l'intero importo dei contributi da trasferire va in ogni caso a scomputo dell'onere a carico dell'interessato.

Nel caso in cui la ricongiunzione venga richiesta dai superstiti dei dipendenti deceduti in costanza di attività di servizio, alla quota di pensione calcolata con i criteri sopra indicati, con riferimento alla data del decesso, si applicano le aliquote di riversibilità previste dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Per le pensioni ripartite fra più compartecipi, determinate le singole quote della pensione indiretta da ricongiungere, l'onere globale a carico del gruppo di superstiti va ripartito fra di essi in proporzione alle predette quote di pensione.

In particolare, per i richiedenti che presentino la domanda in attività di servizio, vanno applicate le seguenti tabelle:

sezione 1-M per il personale di sesso maschile in età inferiore a 50 anni;
sezione 1bis-M per il personale di sesso maschile in età pari o superiore a 50 anni;
sezione 1-F per il personale di sesso femminile in età inferiore a 45 anni;
sezione 1bis-F per il personale di sesso femminile in età pari o superiore a 45 anni;
sezione 3 VM-VF per acquisizione di pensione immediata nei casi di domanda di ricongiunzione contestuale alla cessazione dal servizio.

In caso di domanda presentata dai superstiti, si applicano le seguenti tabelle:

sezione 4-W per coniuge superstite solo;
sezione 5-MI per orfano maggiorenne solo, collaterali e genitori;
sezione 6-KM.KF per orfano di età inferiore a 21 anni;
sezione 8-WK per coniuge superstite con orfani di età inferiore a 21 anni;
sezione 9-MIK per gruppo di orfani uno dei quali inabile;
sezione 10-KKbis per gruppo di due orfani di età inferiore ai 21 anni.

Una volta determinata la riserva matematica, dal suo importo va detratto l'ammontare dei contributi relativi ai periodi da ricongiungere — che come detto debbono essere considerati nella loro globalità, ivi compresi quelli eccedenti l'anzianità massima pensionabile — maggiorati degli interessi composti del 4,50 per cento conteggiati fino alla data di presentazione della domanda (gli interessi maturati successivamente alla data della domanda saranno viceversa acquisiti dall'Amministrazione e dovranno affluire al bilancio dello Stato sul citato cap. 3352). L'importo delle somme da trasferire dovrà quindi essere indicato dalle gestioni previdenziali di provenienza nelle apposite comunicazioni che saranno inviate alle competenti amministrazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 29. La differenza rappresenta l'onere che dovrebbe essere sostenuto dal richiedente che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 29, va corrisposto limitatamente al 50 per cento del suo ammontare, a rate o in unica soluzione a scelta dell'interessato.

I contributi volontari contemporanei a periodi di servizio effettivo dovranno essere detratti dall'importo posto a carico dell'interessato dopo aver determinato il 50% della differenza tra la riserva matematica e le somme da trasferire per contributi ed interessi da parte delle gestioni previdenziali.

È appena da avvertire che, qualora l'importo complessivo dei contributi (per capitale e interessi) superi l'importo della riserva matematica, l'eccedenza rimane in ogni caso acquisita all'Amministrazione affluendo al bilancio dello Stato sull'anzidetto cap. 3352.

Per meglio chiarire il meccanismo di determinazione della riserva matematica, si propongono qui di seguito alcuni esempi.

1° *ESEMPIO*

Posizione del richiedente:

dipendente civile di ruolo dello Stato di sesso maschile;

periodo da ricongiungere: 5 anni, 3 mesi e 18 giorni di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S.;

età dell'interessato all'atto della presentazione della domanda: 41 anni 7 mesi e 3 giorni, arrotondati a 42;

stipendio in godimento alla predetta data ivi compresa la 13ª mensilità: L. 5.275.900 (6ª qualifica, 3ª classe, 1 aumento periodico);

anzianità di servizio utile a pensione alla data della domanda (escluso servizio da ricongiungere): 15 anni, 6 mesi e 3 giorni;

importo dei contributi per l'intero periodo da ricongiungere, compresi gli interessi fino alla data di presentazione della domanda, da portare a scomputo dell'onere a carico dell'interessato: L. 982.520 (dato presunto);

Elementi da considerare per la determinazione dell'onere:

periodo già utile a pensione: 15 anni, 6 mesi e 3 giorni;

ulteriore periodo necessario per raggiungere 40 anni: 24 anni, 5 mesi e 27 giorni;

periodo da ricongiungere, considerato per intero in quanto in aggiunta al servizio già utile ai fini della pensione statale, non eccede i 40 anni: 5 anni e 4 mesi;

periodo utile a pensione comprensivo del periodo da ricongiungere: 20 anni, 9 mesi e 21 giorni, arrotondati a 21;

aliquota di pensione corrispondente a 5 anni e 4 mesi (vedi tabella allegata): 10,6667%;

coefficiente per la determinazione della riserva matematica (vedi tabella allegata Sezione 1-M in corrispondenza dell'età dell'interessato e del servizio utile comprensivo del periodo da ricongiungere): 4,5703;

Calcolo dell'onere:

stipendio annuo lordo	4.870.000
13ª mensilità lorda	405.900
Totale . . .	5.275.900

quota di pensione corrispondente al periodo da ricongiungere (10,6667% di 5.275.900)	562.764,43
riserva matematica (562.764,43 × 4,5703)	2.572.002,27
importo al netto dei contributi (2.572.002,27 - 982.520)	1.589.482,27
onere a carico del richiedente (50% di 1.589.482,27)	794.741,14

2° *ESEMPIO*

Posizione del richiedente:

dipendente civile di ruolo dello Stato di sesso femminile;

periodo da ricongiungere: 13 anni, 7 mesi e 20 giorni di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S.;

età dell'interessata all'atto della presentazione della domanda: 63 anni, 5 mesi e 10 giorni, arrotondati a 63 anni;

stipendio in godimento alla predetta data, ivi compresa la 13ª mensilità: L. 4.504.500 (5ª qualifica, 3ª classe iniziale);

anzianità di servizio utile a pensione alla data medesima: 27 anni, 5 mesi e 18 giorni;

importo dei contributi per l'intero periodo da ricongiungere, compresi gli interessi fino alla data di presentazione della domanda, da portare a scomputo dell'onere a carico dell'interessata: L. 3.425.210 (dato presunto);

Elementi da considerare per la determinazione dell'onere:

periodo già utile a pensione: 27 anni, 5 mesi e 18 giorni;

ulteriore periodo necessario per raggiungere 40 anni: 12 anni, 6 mesi e 12 giorni;

periodo da ricongiungere, considerato limitatamente alla parte occorrente per il raggiungimento di 40 anni complessivi di servizio utile: 12 anni e 6 mesi;

periodo utile a pensione comprensivo del periodo da ricongiungere: 40 anni;

aliquota di pensione corrispondente a 12 anni e 6 mesi (vedi tabella allegata): 25%;

coefficiente per la determinazione della riserva matematica (vedi tabella allegata Sezione 1bis-F) in corrispondenza dell'età dell'interessata e del periodo utile a pensione comprensivo del periodo da ricongiungere: 11,6084.

Calcolo dell'onere:

stipendio annuo lordo	4.158.000
13ª mensilità lorda	346.500
Totale . . .	4.504.500

quote di pensione relativa ai periodi da ricongiungere (25% di 4.504.500)	1.126.125
riserva matematica (1.126.125. × 11,6084)	13.072.509,45
importo al netto dei contributi (13.072.509,45 - 3.425.210)	9.647.299,45
onere a carico della richiedente (50% di 9.647.299,45)	4.823.649,73

3° *ESEMPIO*

Posizione dei richiedenti:

vedova con due orfani minorenni ed un orfano maggiorenne inabile di un dirigente generale dello Stato deceduto in attività di servizio;

periodo da ricongiungere; anni 5, 8 mesi e 25 giorni di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria I.N.P.S.;

età della vedova all'atto del decesso: 58 anni, 3 mesi e 18 giorni arrotondati a 58 anni;

età dell'orfano maggiorenne inabile all'atto del decesso: 35 anni;

ultimo stipendio percepito dal dante causa, compresa la 13ª mensilità: 16.630.250 (3° aumento periodico);

anzianità di servizio maturata dal dante causa: 33 anni, 7 mesi e 10 giorni;

aliquota di ripartizione della pensione di riversibilità: 60% alla vedova e agli orfani minori e 10% all'orfano maggiorenne inabile;

importo dei contributi per l'intero periodo da ricongiungere, compresi gli interessi fino alla data di presentazione della domanda, da portare a scomputo dell'onere a carico degli interessati: L. 5.750.800 (dato presunto);

Elementi da considerare per la determinazione dell'onere:

periodo già utile a pensione: 33 anni, 7 mesi e 10 giorni;

ulteriore periodo necessario per raggiungere 40 anni: 6 anni, 4 mesi e 20 giorni;

periodo da ricongiungere, considerato per intero in quanto, in aggiunta al servizio già utile ai fini della pensione statale, non eccede i 40 anni: 5 anni e 9 mesi;

aliquota di pensione corrispondente a 5 anni e 9 mesi (vedi tabella allegato 6): 11,5%;

coefficiente per la determinazione della riserva matematica per la quota di pensione spettante alla moglie con due orfani minorenni (vedi tabella allegato Sezione 8-WK): 9,4742;

coefficiente per la determinazione della riserva matematica per la quota di pensione spettante all'orfano maggiorenne (vedi tabella allegata Sezione 5-MI): 12,1552;

Calcolo dell'onere:

stipendio annuo lordo	15.351.000
13ª mensilità lorda	1.279.250
Totale . . .	16.630.250

quota della pensione diretta relativa ai periodi da ricongiungere (11,5% di 16.630.250) 1.912.478,75

quota della pensione di riversibilità relativa alla moglie ed orfani minori (60% di 1.912.478,75) 1.147.487,25

quota della pensione di riversibilità relativa all'orfano maggiorenne inabile (10% di 1.912.478,75) 191.247,88

riserva matematica corrispondente alla quota di pensione della moglie ed orfani minori (1.147.487,75 × 9,4742) 10.871.523,70

riserva matematica corrispondente alla quota di pensione dell'orfano maggiorenne inabile (191.247,88 × 12,1552). 2.324.656,2

riserva matematica complessiva 13.196.179,93

importo al netto dei contributi (13.196.180 − 5.750.800) 7.445.380

onere a carico dei richiedenti (50% di 7.445.380) 3.722.690

quota a carico del coniuge (60/70) 3.190.877

quota a carico dell'orfano maggiorenne (10/70) 531.813

V. — Ricongiunzione di periodi assicurativi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, consente ai lavoratori, pubblici e privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'assicurazione generale obbligatoria, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione esistenti presso le citate gestioni, mediante l'iscrizione nell'assicurazione stessa e la contemporanea costituzione delle corrispondenti posizioni assicurative, costituzione che si realizza in concreto senza oneri per il richiedente con il trasferimento della complessiva contribuzione versata nel regime previdenziale di provenienza, con la maggiorazione degli interessi composti al tasso del 4,50% annuo.

Ai fini dell'anzidetta ricongiunzione, la legge n. 29, con riferimento all'ordinamento pensionistico dei dipendenti dello Stato, dispone che i contributi di pertinenza dell'Amministrazione sono determinati secondo le aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, mentre i contributi a carico del dipendente corrispondono alle misure della ritenuta in conto entrate Tesoro vigenti nel tempo.

Per semplificare le operazioni di calcolo per la determinazione delle quote contributive a carico dell'amministrazione è stata predisposta, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'unita tabella delle aliquote (allegato 7) costruita con il ricorso alla percentualizzazione del contributo base, tenendo ovviamente conto che per i periodi successivi al novembre 1945 l'aliquota globale riflette oltre il contributo base anche quello a percentuale.

Le predette aliquote vanno utilizzate, per i periodi di rispettiva pertinenza, considerando la retribuzione pensionabile già assoggettata alla ritenuta in conto entrate Tesoro compresa la 13ª mensilità e dal 1° gennaio 1976 l'indennità integrativa speciale in relazione all'art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Le contribuzioni da determinare dovranno essere ripartite per periodi non superiori all'anno solare ai fini del calcolo degli interessi; qualora nell'ambito dell'anno solare considerato si siano verificate variazioni nell'aliquota contributiva saranno effettuate distinte registrazioni in relazione alle predette variazioni.

Per il calcolo delle somme da trasferire si ritiene opportuno riassumere i principali criteri ai quali attenersi:

a) la contribuzione deve essere trasferita per il suo intero ammontare, comprendendo quindi sia la quota di pertinenza del datore di lavoro, utilizzando la citata tabella allegato 7 sia quella posta a carico del dipendente secondo le aliquote della ritenuta in conto entrate Tesoro vigenti nei corrispondenti periodi. Si precisa in proposito che dal 1° luglio 1956, (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 e art. 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177) agli effetti dell'applicazione della ritenuta predetta la retribuzione va considerata in ragione dell'ottanta per cento, mentre per i periodi precedenti la ritenuta stessa veniva applicata sull'intera retribuzione.

Pertanto le misure effettive da considerare per la determinazione dei contributi da trasferire sono:

periodo sino al 30 giugno 1956 . . . . 6%
dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1975 . . . . 4,80%
dal 1° gennaio 1976 . . . . 5,60%

Per il personale operaio la ritenuta Tesoro, sino alla data del 30 aprile 1952, era fissata, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, convertito nella legge 31 maggio 1929, n. 898, nella misura del 4% dell'intera retribuzione. Per gli operai inquadrati in ruolo anteriormente al 1° luglio 1956 per i quali trova applicazione l'art. 126, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si farà luogo al trasferimento dei contributi atteso che gli stessi, ai fini della iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti risultino già versati interamente a carico dello Stato;

b) gli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento vanno applicati sugli importi riferiti alla contribuzione complessiva a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua il trasferimento;

c) per i periodi riscattati sono da trasferire le somme versate nelle gestioni in cui il riscatto è stato effettuato nella misura in cui sono stati corrisposti. In tal caso il computo degli interessi si effettua a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui avviene il trasferimento.

Per i riscatti in corso per i quali non sia stato provveduto al pagamento dell'intero valore di riscatto, le amministrazioni provvederanno ad invitare preliminarmente l'interessato al saldo del residuo debito. Ove quest'ultimo intenda continuare ad effettuare il pagamento del contributo in forma rateale, il rapporto creditizio sarà trasferito all'I.N.P.S. In tal caso le amministrazioni e gli uffici che operano le ritenute sugli stipendi per le rate di riscatto cesseranno la ritenuta in corso comunicando all'I.N.P.S. l'ammontare delle singole rate, la periodicità di versamento delle stesse che in base all'ordinamento statale, art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sempre mensile, il numero delle rate versate al momento della comunicazione e quello delle rate ancora da versare. Contemporaneamente l'interessato sarà invitato a provvedere a corrispondere direttamente all'I.N.P.S. le residue rate del contributo di riscatto;

d) per i periodi di contribuzione figurativa o riconoscibili figurativamente il trasferimento della contribuzione stessa avviene — in questo caso senza la maggiorazione per interessi — anche se la copertura assicurativa è stata effettuata senza la materiale attribuzione di fondi.

Va chiarito che nell'ambito dell'ordinamento pensionistico statale, le somme da trasferire per i periodi oggetto di riconoscimento figurativo — che per assimilazione sono individuati nel servizio militare di leva, nelle campagne di guerra, nella maggiorazione per servizi speciali, etc. — vanno calcolate considerando i contributi che sarebbero stati versati nell'ordinamento di provenienza, ove nei periodi stessi l'interessato avesse prestato attività lavorativa.

La retribuzione da prendere a base sarà quella iniziale percepita dall'interessato, se il periodo da riconoscere sia precedente all'instaurarsi del rapporto di lavoro. Se viceversa il riconoscimento del periodo da ricongiungere avvenga in presenza di attività di lavoro o al termine di esso, la retribuzione da considerare è quella percepita alla data della domanda.

In presenza di servizio reso con iscrizione alle Casse pensioni, amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza di questo Ministero, che abbia già formato oggetto della ricongiunzione prevista dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, saranno richiesti alla predetta Direzione generale gli elementi per determinare la contribuzione da trasferire all'I.N.P.S. relativamente ai periodi per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui al richiamato art. 113.

La contribuzione afferente ai suddetti periodi sarà poi indicata unitamente agli altri periodi contributivi nell'apposito prospetto.

Analogamente nel caso di servizio reso allo Stato che sia stato ricongiunto, ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, con il servizio prestato presso gli enti di cui al già indicato articolo 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, sarà provveduto da parte delle amministrazioni ed uffici interessati a fornire, previa richiesta della competente Direzione generale degli istituti di previdenza, gli elementi per determinare la contribuzione che le casse pensioni amministrate dalla predetta Direzione generale dovranno trasferire all'I.N.P.S.

Ovviamente i rapporti finanziari tra lo Stato e le suindicate Casse pensioni per il trasferimento del valore capitale della quota di pensione per i periodi di servizio sopra indicato dovranno essere definiti secondo i criteri previsti nel predetto art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.

Un volta effettuato il calcolo del complessivo importo della contribuzione comprensiva dell'interesse del 4,50 per cento, le somme da versare all'I.N.P.S. dovranno essere imputate nell'apposito capitolo concernente: « Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari. Spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi », già esistente nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ed Azienda autonoma.

Per il versamento delle somme sarà seguita la stessa procedura prevista per l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, indicata nella circolare di questo Ministero n. 76, prot. 113763, del 28 aprile 1960.

Come già ricordato in sede di illustrazione dell'art. 2 il trasferimento della contribuzione va effettuato entro 60 giorni dalla data della richiesta dell'I.N.P.S. e che in caso di ritardo del trasferimento stesso, l'importo complessivo della contribuzione deve essere maggiorato dell'interesse annuo semplice al tasso del 6 per cento da computare dal 61° giorno successivo alla data della richiesta.

Analogamente a quanto già disposto per l'applicazione dell'art. 2, l'I.N.P.S. con circolare 4 aprile 1980, n. 524 R.C.V. n. 5087-0, ha diramato dettagliate istruzioni anche per l'applicazione dell'art. 1. Per l'indicazione dei periodi da ammettere a ricongiunzione e dei relativi contributi ed interessi le amministrazioni e gli uffici competenti potranno avvalersi degli appositi prospetti inviati con la lettera di richiesta dei dati contributivi apportando gli adattamenti ritenuti necessari, compresa la distinzione tra l'aliquota contributiva a carico dell'Amministrazione (allegato 7) e la ritenuta Tesoro a carico del dipendente. Nei casi di maggiore complessità potranno essere stabiliti gli opportuni contatti con gli uffici centrali e periferici dell'I.N.P.S. per la corretta definizione delle pratiche sulla base delle indicazioni contenute nella sopraindicata circolare.

Il Ministro: ANDREATTA

ALLEGATO 1

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **29.**

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 40 *del* 9 *febbraio* 1979)

(*Omissis*).

ALLEGATO 2

LEGGE 7 luglio 1980, n. **299.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 185 *dell'*8 *luglio* 1980)

(*Omissis*).

AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO 3

LEGGE 7 febbraio 1979, n. 29 — RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - RICONOSCIMENTO PERIODO DA RICONGIUNGERE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ISCRITTO

Cognome e nome	Data di nascita

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Cognome e Nome	Data di nascita	Data di morte del dante causa	Relazione di parentela

DOMICILIO

Indirizzo	C.A.P.	Comune	Provincia

GESTIONI

Data della richiesta della ricongiunzione

Tipo di contribuzione	PERIODI DICHIARATI						PERIODI DICHIARATI			Trasformati in settimane	NUMERO CONTRIBUTI TRASMESSI							Periodo da ricongiungere (in settimane)	ANNOTAZIONI
	DAL			AL							CONTRIBUTI MENSILI			Contributi settimanali	CONTRIBUTI GIORNALIERI				
	G	M	A	G	M	A	AA	MM	GG		Numero	Coeff.	Sett.		Numero	Coeff.	Sett.		
1	2			3			4			5	6	7	8 (6x7)	9	10	11	12	13	14

IL DIRIGENTE

TOTALE SETTIMANE

TRASFORMAZIONE IN ANNI, MESI, GIORNI

ALLEGATO **4**

LEGGE 7 febbraio 1979, n. **29.**

TABELLA DI CONVERSIONE IN ANNI, MESI E GIORNI DEI PERIODI DI CONTRIBUZIONE CERTIFICATI DALL'I.N.P.S. ED ESPRESSI IN SETTIMANE.

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
1	0	0	7
2	0	0	14
3	0	0	21
4	0	0	28
5	0	1	5
6	0	1	12
7	0	1	18
8	0	1	25
9	0	2	2
10	0	2	9
11	0	2	16
12	0	2	23
13	0	3	0
14	0	3	7
15	0	3	14
16	0	3	21
17	0	3	28
18	0	4	5
19	0	4	12
20	0	4	18
21	0	4	25
22	0	5	2
23	0	5	9
24	0	5	16
25	0	5	23
26	0	6	0
27	0	6	7
28	0	6	14
29	0	6	21
30	0	6	28
31	0	7	5
32	0	7	12
33	0	7	18
34	0	7	25
35	0	8	2
36	0	8	9
37	0	8	16
38	0	8	23
39	0	9	0
40	0	9	7
41	0	9	14
42	0	9	21
43	0	9	28
44	0	10	5
45	0	10	12
46	0	10	18
47	0	10	25
48	0	11	2
49	0	11	9
50	0	11	16
51	0	11	23
52	1	0	0
53	1	0	7
54	1	0	14
55	1	0	21
56	1	0	28
57	1	1	5
58	1	1	12
59	1	1	18
60	1	1	25
61	1	2	2
62	1	2	9
63	1	2	16
64	1	2	23
65	1	3	0
66	1	3	7
67	1	3	14
68	1	3	21
69	1	3	28
70	1	4	5
71	1	4	12
72	1	4	18
73	1	4	25
74	1	5	2
75	1	5	9
76	1	5	16
77	1	5	23
78	1	6	0
79	1	6	7
80	1	6	14
81	1	6	21
82	1	6	28
83	1	7	5
84	1	7	12
85	1	7	18
86	1	7	25
87	1	8	2
88	1	8	9
89	1	8	16
90	1	8	23
91	1	9	0
92	1	9	7
93	1	9	14
94	1	9	21
95	1	9	28
96	1	10	5
97	1	10	12
98	1	10	18
99	1	10	25
100	1	11	2
101	1	11	9
102	1	11	16
103	1	11	23
104	2	0	0
105	2	0	7
106	2	0	14
107	2	0	21
108	2	0	28
109	2	1	5
110	2	1	12
111	2	1	18
112	2	1	25
113	2	2	2
114	2	2	9
115	2	2	16
116	2	2	23
117	2	3	0
118	2	3	7
119	2	3	14
120	2	3	21
121	2	3	28
122	2	4	5
123	2	4	12
124	2	4	18
125	2	4	25
126	2	5	2
127	2	5	9
128	2	5	16
129	2	5	23
130	2	6	0
131	2	6	7
132	2	6	14
133	2	6	21
134	2	6	28
135	2	7	5
136	2	7	12
137	2	7	18
138	2	7	25
139	2	8	2
140	2	8	9
141	2	8	16
142	2	8	23
143	2	9	0
144	2	9	7
145	2	9	14
146	2	9	21
147	2	9	28
148	2	10	5
149	2	10	12
150	2	10	18
151	2	10	25
152	2	11	2
153	2	11	9
154	2	11	16
155	2	11	23
156	3	0	0
157	3	0	7
158	3	0	14
159	3	0	21
160	3	0	28
161	3	1	5
162	3	1	12
163	3	1	18
164	3	1	25
165	3	2	2
166	3	2	9
167	3	2	16
168	3	2	23
169	3	3	0
170	3	3	7
171	3	3	14
172	3	3	21
173	3	3	28
174	3	4	5
175	3	4	12
176	3	4	18
177	3	4	25
178	3	5	2
179	3	5	9
180	3	5	16

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
181	3	5	23
182	3	6	0
183	3	6	7
184	3	6	14
185	3	6	21
186	3	6	28
187	3	7	5
188	3	7	12
189	3	7	18
190	3	7	25
191	3	8	2
192	3	8	9
193	3	8	16
194	3	8	23
195	3	9	0
196	3	9	7
197	3	9	14
198	3	9	21
199	3	9	28
200	3	10	5
201	3	10	12
202	3	10	18
203	3	10	25
204	3	11	2
205	3	11	9
206	3	11	16
207	3	11	23
208	4	0	0
209	4	0	7
210	4	0	14
211	4	0	21
212	4	0	28
213	4	1	5
214	4	1	12
215	4	1	18
216	4	1	25
217	4	2	2
218	4	2	9
219	4	2	16
220	4	2	23
221	4	3	0
222	4	3	7
223	4	3	14
224	4	3	21
225	4	3	28
226	4	4	5
227	4	4	12
228	4	4	18
229	4	4	25
230	4	5	2
231	4	5	9
232	4	5	16
233	4	5	23
234	4	6	0
235	4	6	7
236	4	6	14
237	4	6	21
238	4	6	28
239	4	7	5
240	4	7	12

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
241	4	7	18
242	4	7	25
243	4	8	2
244	4	8	9
245	4	8	16
246	4	8	23
247	4	9	0
248	4	9	7
249	4	9	14
250	4	9	21
251	4	9	28
252	4	10	5
253	4	10	12
254	4	10	18
255	4	10	25
256	4	11	2
257	4	11	9
258	4	11	16
259	4	11	23
260	5	0	0
261	5	0	7
262	5	0	14
263	5	0	21
264	5	0	28
265	5	1	5
266	5	1	12
267	5	1	18
268	5	1	25
269	5	2	2
270	5	2	9
271	5	2	16
272	5	2	23
273	5	3	0
274	5	3	7
275	5	3	14
276	5	3	21
277	5	3	28
278	5	4	5
279	5	4	12
280	5	4	18
281	5	4	25
282	5	5	2
283	5	5	9
284	5	5	16
285	5	5	23
286	5	6	0
287	5	6	7
288	5	6	14
289	5	6	21
290	5	6	28
291	5	7	5
292	5	7	12
293	5	7	18
294	5	7	25
295	5	8	2
296	5	8	9
297	5	8	16
298	5	8	23
299	5	9	0
300	5	9	7

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
301	5	9	14
302	5	9	21
303	5	9	28
304	5	10	5
305	5	10	12
306	5	10	18
307	5	10	25
308	5	11	2
309	5	11	9
310	5	11	16
311	5	11	23
312	6	0	0
313	6	0	7
314	6	0	14
315	6	0	21
316	6	0	28
317	6	1	5
318	6	1	12
319	6	1	18
320	6	1	25
321	6	2	2
322	6	2	9
323	6	2	16
324	6	2	23
325	6	3	0
326	6	3	7
327	6	3	14
328	6	3	21
329	6	3	28
330	6	4	5
331	6	4	12
332	6	4	18
333	6	4	25
334	6	5	2
335	6	5	9
336	6	5	16
337	6	5	23
338	6	6	0
339	6	6	7
340	6	6	14
341	6	6	21
342	6	6	28
343	6	7	5
344	6	7	12
345	6	7	18
346	6	7	25
347	6	8	2
348	6	8	9
349	6	8	16
350	6	8	23
351	6	9	0
352	6	9	7
353	6	9	14
354	6	9	21
355	6	9	28
356	6	10	5
357	6	10	12
358	6	10	18
359	6	10	25
360	6	11	2

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
361	6	11	9
362	6	11	16
363	6	11	23
364	7	0	0
365	7	0	7
366	7	0	14
367	7	0	21
368	7	0	28
369	7	1	5
370	7	1	12
371	7	1	18
372	7	1	25
373	7	2	2
374	7	2	9
375	7	2	16
376	7	2	23
377	7	3	0
378	7	3	7
379	7	3	14
380	7	3	21
381	7	3	28
382	7	4	5
383	7	4	12
384	7	4	18
385	7	4	25
386	7	5	2
387	7	5	9
388	7	5	16
389	7	5	23
390	7	6	0
391	7	6	7
392	7	6	14
393	7	6	21
394	7	6	28
395	7	7	5
396	7	7	12
397	7	7	18
398	7	7	25
399	7	8	2
400	7	8	9
401	7	8	16
402	7	8	23
403	7	9	0
404	7	9	7
405	7	9	14
406	7	9	21
407	7	9	28
408	7	10	5
409	7	10	12
410	7	10	18
411	7	10	25
412	7	11	2
413	7	11	9
414	7	11	16
415	7	11	23
416	8	0	0
417	8	0	7
418	8	0	14
419	8	0	21
420	8	0	28

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
421	8	1	5
422	8	1	12
423	8	1	18
424	8	1	25
425	8	2	2
426	8	2	9
427	8	2	16
428	8	2	23
429	8	3	0
430	8	3	7
431	8	3	14
432	8	3	21
433	8	3	28
434	8	4	5
435	8	4	12
436	8	4	18
437	8	4	25
438	8	5	2
439	8	5	9
440	8	5	16
441	8	5	23
442	8	6	0
443	8	6	7
444	8	6	14
445	8	6	21
446	8	6	28
447	8	7	5
448	8	7	12
449	8	7	18
450	8	7	25
451	8	8	2
452	8	8	9
453	8	8	16
454	8	8	23
455	8	9	0
456	8	9	7
457	8	9	14
458	8	9	21
459	8	9	28
460	8	10	5
461	8	10	12
462	8	10	18
463	8	10	25
464	8	11	2
465	8	11	9
466	8	11	16
467	8	11	23
468	9	0	0
469	9	0	7
470	9	0	14
471	9	0	21
472	9	0	28
473	9	1	5
474	9	1	12
475	9	1	18
476	9	1	25
477	9	2	2
478	9	2	9
479	9	2	16
480	9	2	23

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
481	9	3	0
482	9	3	7
483	9	3	14
484	9	3	21
485	9	3	28
486	9	4	5
487	9	4	12
488	9	4	18
489	9	4	25
490	9	5	2
491	9	5	9
492	9	5	16
493	9	5	23
494	9	6	0
495	9	6	7
496	9	6	14
497	9	6	21
498	9	6	28
499	9	7	5
500	9	7	12
501	9	7	18
502	9	7	25
503	9	8	2
504	9	8	9
505	9	8	16
506	9	8	23
507	9	9	0
508	9	9	7
509	9	9	14
510	9	9	21
511	9	9	28
512	9	10	5
513	9	10	12
514	9	10	18
515	9	10	25
516	9	11	2
517	9	11	9
518	9	11	16
519	9	11	23
520	10	0	0
521	10	0	7
522	10	0	14
523	10	0	21
524	10	0	28
525	10	1	5
526	10	1	12
527	10	1	18
528	10	1	25
529	10	2	2
530	10	2	9
531	10	2	16
532	10	2	23
533	10	3	0
534	10	3	7
535	10	3	14
536	10	3	21
537	10	3	28
538	10	4	5
539	10	4	12
540	10	4	18

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
541	10	4	25
542	10	5	2
543	10	5	9
544	10	5	16
545	10	5	23
546	10	6	0
547	10	6	7
548	10	6	14
549	10	6	21
550	10	6	28
551	10	7	5
552	10	7	12
553	10	7	18
554	10	7	25
555	10	8	2
556	10	8	9
557	10	8	16
558	10	8	23
559	10	9	0
560	10	9	7
561	10	9	14
562	10	9	21
563	10	9	28
564	10	10	5
565	10	10	12
566	10	10	18
567	10	10	25
568	10	11	2
569	10	11	9
570	10	11	16
571	10	11	23
572	11	0	0
573	11	0	7
574	11	0	14
575	11	0	21
576	11	0	28
577	11	1	5
578	11	1	12
579	11	1	18
580	11	1	25
581	11	2	2
582	11	2	9
583	11	2	16
584	11	2	23
585	11	3	0
586	11	3	7
587	11	3	14
588	11	3	21
589	11	3	28
590	11	4	5
591	11	4	12
592	11	4	18
593	11	4	25
594	11	5	2
595	11	5	9
596	11	5	16
597	11	5	23
598	11	6	0
599	11	6	7
600	11	6	14

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
601	11	6	21
602	11	6	28
603	11	7	5
604	11	7	12
605	11	7	18
606	11	7	25
607	11	8	2
608	11	8	9
609	11	8	16
610	11	8	23
611	11	9	0
612	11	9	7
613	11	9	14
614	11	9	21
615	11	9	28
616	11	10	5
617	11	10	12
618	11	10	18
619	11	10	25
620	11	11	2
621	11	11	9
622	11	11	16
623	11	11	23
624	12	0	0
625	12	0	7
626	12	0	14
627	12	0	21
628	12	0	28
629	12	1	5
630	12	1	12
631	12	1	18
632	12	1	25
633	12	2	2
634	12	2	9
635	12	2	16
636	12	2	23
637	12	3	0
638	12	3	7
639	12	3	14
640	12	3	21
641	12	3	28
642	12	4	5
643	12	4	12
644	12	4	18
645	12	4	25
646	12	5	2
647	12	5	9
648	12	5	16
649	12	5	23
650	12	6	0
651	12	6	7
652	12	6	14
653	12	6	21
654	12	6	28
655	12	7	5
656	12	7	12
657	12	7	18
658	12	7	25
659	12	8	2
660	12	8	9

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
661	12	8	16
662	12	8	23
663	12	9	0
664	12	9	7
665	12	9	14
666	12	9	21
667	12	9	28
668	12	10	5
669	12	10	12
670	12	10	18
671	12	10	25
672	12	11	2
673	12	11	9
674	12	11	16
675	12	11	23
676	13	0	0
677	13	0	7
678	13	0	14
679	13	0	21
680	13	0	28
681	13	1	5
682	13	1	12
683	13	1	18
684	13	1	25
685	13	2	2
686	13	2	9
687	13	2	16
688	13	2	23
689	13	3	0
690	13	3	7
691	13	3	14
692	13	3	21
693	13	3	28
694	13	4	5
695	13	4	12
696	13	4	18
697	13	4	25
698	13	5	2
699	13	5	9
700	13	5	16
701	13	5	23
702	13	6	0
703	13	6	7
704	13	6	14
705	13	6	21
706	13	6	28
707	13	7	5
708	13	7	12
709	13	7	18
710	13	7	25
711	13	8	2
712	13	8	9
713	13	8	16
714	13	8	23
715	13	9	0
716	13	9	7
717	13	9	14
718	13	9	21
719	13	9	28
720	13	10	5

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
721	13	10	12
722	13	10	18
723	13	10	25
724	13	11	2
725	13	11	9
726	13	11	16
727	13	11	23
728	14	0	0
729	14	0	7
730	14	0	14
731	14	0	21
732	14	0	28
733	14	1	5
734	14	1	12
735	14	1	18
736	14	1	25
737	14	2	2
738	14	2	9
739	14	2	16
740	14	2	23
741	14	3	0
742	14	3	7
743	14	3	14
744	14	3	21
745	14	3	28
746	14	4	5
747	14	4	12
748	14	4	18
749	14	4	25
750	14	5	2
751	14	5	9
752	14	5	16
753	14	5	23
754	14	6	0
755	14	6	7
756	14	6	14
757	14	6	21
758	14	6	28
759	14	7	5
760	14	7	12
761	14	7	18
762	14	7	25
763	14	8	2
764	14	8	9
765	14	8	16
766	14	8	23
767	14	9	0
768	14	9	7
769	14	9	14
770	14	9	21
771	14	9	28
772	14	10	5
773	14	10	12
774	14	10	18
775	14	10	25
776	14	11	2
777	14	11	9
778	14	11	16
779	14	11	23
780	15	0	0

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
781	15	0	7
782	15	0	14
783	15	0	21
784	15	0	28
785	15	1	5
786	15	1	12
787	15	1	18
788	15	1	25
789	15	2	2
790	15	2	9
791	15	2	16
792	15	2	23
793	15	3	0
794	15	3	7
795	15	3	14
796	15	3	21
797	15	3	28
798	15	4	5
799	15	4	12
800	15	4	18
801	15	4	25
802	15	5	2
803	15	5	9
804	15	5	16
805	15	5	23
806	15	6	0
807	15	6	7
808	15	6	14
809	15	6	21
810	15	6	28
811	15	7	5
812	15	7	12
813	15	7	18
814	15	7	25
815	15	8	2
816	15	8	9
817	15	8	16
818	15	8	23
819	15	9	0
820	15	9	7
821	15	9	14
822	15	9	21
823	15	9	28
824	15	10	5
825	15	10	12
826	15	10	18
827	15	10	25
828	15	11	2
829	15	11	9
830	15	11	16
831	15	11	23
832	16	0	0
833	16	0	7
834	16	0	14
835	16	0	21
836	16	0	28
837	16	1	5
838	16	1	12
839	16	1	18
840	16	1	25

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
841	16	2	2
842	16	2	9
843	16	2	16
844	16	2	23
845	16	3	0
846	16	3	7
847	16	3	14
848	16	3	21
849	16	3	28
850	16	4	5
851	16	4	12
852	16	4	18
853	16	4	25
854	16	5	2
855	16	5	9
856	16	5	16
857	16	5	23
858	16	6	0
859	16	6	7
860	16	6	14
861	16	6	21
862	16	6	28
863	16	7	5
864	16	7	12
865	16	7	18
866	16	7	25
867	16	8	2
868	16	8	9
869	16	8	16
870	16	8	23
871	16	9	0
872	16	9	7
873	16	9	14
874	16	9	21
875	16	9	28
876	16	10	5
877	16	10	12
878	16	10	18
879	16	10	25
880	16	11	2
881	16	11	9
882	16	11	16
883	16	11	23
884	17	0	0
885	17	0	7
886	17	0	14
887	17	0	21
888	17	0	28
889	17	1	5
890	17	1	12
891	17	1	18
892	17	1	25
893	17	2	2
894	17	2	9
895	17	2	16
896	17	2	23
897	17	3	0
898	17	3	7
899	17	3	14
900	17	3	21

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
901	17	3	28
902	17	4	5
903	17	4	12
904	17	4	18
905	17	4	25
906	17	5	2
907	17	5	9
908	17	5	16
909	17	5	23
910	17	6	0
911	17	6	7
912	17	6	14
913	17	6	21
914	17	6	28
915	17	7	5
916	17	7	12
917	17	7	18
918	17	7	25
919	17	8	2
920	17	8	9
921	17	8	16
922	17	8	23
923	17	9	0
924	17	9	7
925	17	9	14
926	17	9	21
927	17	9	28
928	17	10	5
929	17	10	12
930	17	10	18
931	17	10	25
932	17	11	2
933	17	11	9
934	17	11	16
935	17	11	23
936	18	0	0
937	18	0	7
938	18	0	14
939	18	0	21
940	18	0	28
941	18	1	5
942	18	1	12
943	18	1	18
944	18	1	25
945	18	2	2
946	18	2	9
947	18	2	16
948	18	2	23
949	18	3	0
950	18	3	7
951	18	3	14
952	18	3	21
953	18	3	28
954	18	4	5
955	18	4	12
956	18	4	18
957	18	4	25
958	18	5	2
959	18	5	9
960	18	5	16
961	18	5	23
962	18	6	0
963	18	6	7
964	18	6	14
965	18	6	21
966	18	6	28
967	18	7	5
968	18	7	12
969	18	7	18
970	18	7	25
971	18	8	2
972	18	8	9
973	18	8	16
974	18	8	23
975	18	9	0
976	18	9	7
977	18	9	14
978	18	9	21
979	18	9	28
980	18	10	5
981	18	10	12
982	18	10	18
983	18	10	25
984	18	11	2
985	18	11	9
986	18	11	16
987	18	11	23
988	19	0	0
989	19	0	7
990	19	0	14
991	19	0	21
992	19	0	28
993	19	1	5
994	19	1	12
995	19	1	18
996	19	1	25
997	19	2	2
998	19	2	9
999	19	2	16
1000	19	2	23
1001	19	3	0
1002	19	3	7
1003	19	3	14
1004	19	3	21
1005	19	3	28
1006	19	4	5
1007	19	4	12
1008	19	4	18
1009	19	4	25
1010	19	5	2
1011	19	5	9
1012	19	5	16
1013	19	5	23
1014	19	6	0
1015	19	6	7
1016	19	6	14
1017	19	6	21
1018	19	6	28
1019	19	7	5
1020	19	7	12
1021	19	7	18
1022	19	7	25
1023	19	8	2
1024	19	8	9
1025	19	8	16
1026	19	8	23
1027	19	9	0
1028	19	9	7
1029	19	9	14
1030	19	9	21
1031	19	9	28
1032	19	10	5
1033	19	10	12
1034	19	10	18
1035	19	10	25
1036	19	11	2
1037	19	11	9
1038	19	11	16
1039	19	11	23
1040	20	0	0
1041	20	0	7
1042	20	0	14
1043	20	0	21
1044	20	0	28
1045	20	1	5
1046	20	1	12
1047	20	1	18
1048	20	1	25
1049	20	2	2
1050	20	2	9
1051	20	2	16
1052	20	2	23
1053	20	3	0
1054	20	3	7
1055	20	3	14
1056	20	3	21
1057	20	3	28
1058	20	4	5
1059	20	4	12
1060	20	4	18
1061	20	4	25
1062	20	5	2
1063	20	5	9
1064	20	5	16
1065	20	5	23
1066	20	6	0
1067	20	6	7
1068	20	6	14
1069	20	6	21
1070	20	6	28
1071	20	7	5
1072	20	7	12
1073	20	7	18
1074	20	7	25
1075	20	8	2
1076	20	8	9
1077	20	8	16
1078	20	8	23
1079	20	9	0
1080	20	9	7

Numero settimane	Periodi riconosciuti		
	Anni	Mesi	Giorni
1081	20	9	14
1082	20	9	21
1083	20	9	28
1084	20	10	5
1085	20	10	12
1086	20	10	18
1087	20	10	25
1088	20	11	2
1089	20	11	9
1090	20	11	16
1091	20	11	23
1092	21	0	0
1093	21	0	7
1094	21	0	14
1095	21	0	21
1096	21	0	28
1097	21	1	5
1098	21	1	12
1099	21	1	18
1100	21	1	25
1101	21	2	2
1102	21	2	9
1103	21	2	16
1104	21	2	23
1105	21	3	0
1106	21	3	7
1107	21	3	14
1108	21	3	21
1109	21	3	28
1110	21	4	5
1111	21	4	12
1112	21	4	18
1113	21	4	25
1114	21	5	2
1115	21	5	9
1116	21	5	16
1117	21	5	23
1118	21	6	0
1119	21	6	7
1120	21	6	14
1121	21	6	21
1122	21	6	28
1123	21	7	5
1124	21	7	12
1125	21	7	18
1126	21	7	25
1127	21	8	2
1128	21	8	9
1129	21	8	16
1130	21	8	23
1131	21	9	0
1132	21	9	7
1133	21	9	14
1134	21	9	21
1135	21	9	28
1136	21	10	5
1137	21	10	12
1138	21	10	18
1139	21	10	25
1140	21	11	2
1141	21	11	9
1142	21	11	16
1143	21	11	23
1144	22	0	0
1145	22	0	7
1146	22	0	14
1147	22	0	21
1148	22	0	28
1149	22	1	5
1150	22	1	12
1151	22	1	18
1152	22	1	25
1153	22	2	2
1154	22	2	9
1155	22	2	16
1156	22	2	23
1157	22	3	0
1158	22	3	7
1159	22	3	14
1160	22	3	21
1161	22	3	28
1162	22	4	5
1163	22	4	12
1164	22	4	18
1165	22	4	25
1166	22	5	2
1167	22	5	9
1168	22	5	16
1169	22	5	23
1170	22	6	0
1171	22	6	7
1172	22	6	14
1173	22	6	21
1174	22	6	28
1175	22	7	5
1176	22	7	12
1177	22	7	18
1178	22	7	25
1179	22	8	2
1180	22	8	9
1181	22	8	16
1182	22	8	23
1183	22	9	0
1184	22	9	7
1185	22	9	14
1186	22	9	21
1187	22	9	28
1188	22	10	5
1189	22	10	12
1190	22	10	18
1191	22	10	25
1192	22	11	2
1193	22	11	9
1194	22	11	16
1195	22	11	23
1196	23	0	0
1197	23	0	7
1198	23	0	14
1199	23	0	21
1200	23	0	28

ALLEGATO 5

TABELLE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29

SEZIONE 1-M — Per individui di condizione attiva, in età inferiore a 50 anni

MASCHI

ETA'	SERVIZIO UTILE					
	0	1	2	3	4	5 e oltre
20	1,2092	1,2205	1,2294	1,2364	1,2417	1,2451
21	1,3053	1,3203	1,3327	1,3424	1,3500	1,3558
22	1,3982	1,4175	1,4338	1,4472	1,4578	1,4660
23	1,4939	1,5173	1,5382	1,5560	1,5705	1,5819
24	1,5924	1,6204	1,6457	1,6684	1,6877	1,7034
25	1,6940	1,7262	1,7565	1,7840	1,8086	1,8295
26	1,7977	1,8344	1,8694	1,9022	1,9319	1,9586
27	1,9035	1,9443	1,9840	2,0218	2,0573	2,0805
28	2,0109	2,0557	2,0998	2,1426	2,1834	2,2218
29	2,1214	2,1700	2,2183	2,2658	2,3121	2,3561
30	2,2343	2,2862	2,3386	2,3906	2,4419	2,4917
31	2,3508	2,4060	2,4620	2,5184	2,5744	2,6296
32	2,4722	2,5303	2,5897	2,6499	2,7106	2,7709
33	2,5990	2,6599	2,7224	2,7863	2,8512	2,9165
34	2,7310	2,7951	2,8607	2,9279	2,9967	3,0664
35	2,8696	2,9369	3,0059	3,0764	3,1486	3,2226
36	3,0153	3,0857	3,1581	3,2323	3,3081	3,3858
37	3,1694	3,2424	3,3181	3,3960	3,4757	3,5572
38	3,3323	3,4084	3,4869	3,5684	3,6521	3,7378
39	3,5043	3,5843	3,6662	3,7506	3,8382	3,9283
40	3,6867	3,7702	3,8563	3,9444	4,0353	4,1295
41	3,8800	3,9677	4,0577	4,1503	4,2451	4,3429
42	4,0850	4,1773	4,2717	4,3686	4,4683	4,5703
43	4,3030	4,4002	4,4996	4,6013	4,7056	4,8130
44	4,5364	4,6376	4,7423	4,8494	4,9590	5,0714
45	4,7847	4,8926	5,0017	5,1146	5,2301	5,3483
46	4,6585	5,1644	5,2809	5,3987	5,5205	5,6452
47	4,5394	5,0328	5,5793	5,7052	5,8324	5,9640
48	4,4301	4,9092	5,4428	6,0339	6,1699	6,3075
49	4,3302	4,7964	5,3152	5,8928	6,5328	6,6801

SEZIONE 1 bis-F — Per individui di condizione attiva, in età pari o superiore a 45 anni

FEMMINE

ETA'	Servizio utile															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
45. . .	4,7707	5,2737	5,8251	6,4289	7,0913	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281	7,8281
46. . .	4,6800	5,1769	5,7226	6,3210	6,9762	7,6950	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214	8,3214
47. . .	4,5872	5,0848	5,6246	6,2175	6,8676	7,5795	8,1694	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501	8,8501
48. . .	4,4963	4,9902	5,5315	6,1188	6,7639	7,4711	8,0345	8,6763	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167	9,4167
49. . .	4,4045	4,8990	5,4371	6,0269	6,6667	7,3695	7,9066	8,5204	9,2197	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264	10,0264
50. . .	4,3192	4,8078	5,3476	5,9350	6,5788	7,2772	7,7835	8,3697	9,0398	9,8031	10,6837	10,6837	10,6837	10,6837	10,6837	10,6837
51. . .	4,2348	4,7244	5,2589	5,8493	6,4918	7,1960	7,6671	8,2208	8,8621	9,5950	10,4299	11,3931	11,3931	11,3931	11,3931	11,3931
52. . .	4,1489	4,6438	5,1807	5,7668	6,4142	7,1187	7,5611	8,0777	8,6849	9,3881	10,1918	11,1073	12,1636	12,1636	12,1636	12,1636
53. . .	4,0576	4,5621	5,1062	5,6966	6,3410	7,0529	7,4586	7,9450	8,5130	9,1807	9,9539	10,8377	11,8444	13,0058	13,0058	13,0058
54. . .	3,9568	4,4749	5,0312	5,6314	6,2824	6,9932	7,3650	7,8124	8,3489	8,9753	9,7117	10,5644	11,5390	12,6492	13,9301	13,9301
55. . .	3,8400	4,3801	4,9535	5,5694	6,2338	6,9545	7,2766	7,6882	8,1834	8,7773	9,4707	10,2859	11,2298	12,3087	13,5377	14,9554
56. . .	3,7058	4,2698	4,8703	5,5079	6,1928	6,9315	7,2099	7,5681	8,0258	8,5764	9,2368	10,0078	10,9142	11,9638	13,1634	14,5303
57. . .	3,5452	4,1418	4,7722	5,4433	6,1560	6,9214	7,1597	7,4709	7,8712	8,3828	8,9982	9,7362	10,5980	11,6110	12,7841	14,1244
58. . .	3,3532	3,9875	4,6586	5,3676	6,1225	6,9241	7,1207	7,3888	7,7388	8,1891	8,7644	9,4567	10,2868	11,2561	12,3955	13,7153
59. . .	3,1313	3,8008	4,5198	5,2804	6,0841	6,9397	7,0962	7,3191	7,6229	8,0197	8,5301	9,1822	9,9668	10,9078	12,0064	13,2975
60. . .	—	3,5830	4,3491	5,1718	6,0421	6,9617	8,0810	7,2601	7,5151	7,8627	8,3167	8,9007	9,6469	10,5448	11,6214	12,8786
61. . .	—	—	4,1452	5,0315	5,9833	6,9902	7,0762	7,2142	7,4213	7,7164	8,1185	8,6438	9,3194	10,1827	11,2214	12,4670
62. . .	—	—	—	4,8619	5,9013	7,0177	7,0754	7,1763	7,3381	7,5811	7,9271	8,3988	9,0149	9,8073	10,8199	12,0383
63. . .	—	—	—	—	5,7982	7,0378	7,0739	7,1428	7,2630	7,4560	7,7458	8,1585	8,7210	9,4557	10,4008	11,6084
64. . .	—	—	—	—	—	7,0501	7,0702	7,1141	7,1978	7,3440	7,5787	7,9310	8,4328	9,1168	10,0102	11,1592
65. . .	—	—	—	—	—	—	7,0590	7,0840	7,1386	7,2429	7,4249	7,7171	8,1557	8,7804	9,6320	10,7440
66. . .	—	—	—	—	—	—	—	7,0450	7,0771	7,1469	7,2803	7,5132	7,8870	8,4483	9,2476	10,3373
67. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0087	7,0510	7,1433	7,3197	7,6275	8,1216	8,8636	9,9204
68. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,9510	7,0092	7,1363	7,3789	7,8024	8,4822	9,5027
69. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,8763	6,9603	7,1438	7,4941	8,1055	9,0872
70. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7935	6,9223	7,2034	7,7403	8,6769
71. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7138	6,9261	7,3893	8,2739
72. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,6581	7,0431	7,8836
73. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,7064	7,4936
74. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,1220

SEZIONE 1-F — Per individui di condizione attiva, in età inferiore a 45 anni.

FEMMINE

ETA'	Servizio utile					
	0	1	2	3	4	5 e oltre
20	1,4351	1,4499	1,4625	1,4733	1,4821	1,4892
21	1,5452	1,5634	1,5795	1,5933	1,6051	1,6146
22	1,6632	1,6853	1,7051	1,7227	1,7378	1,7506
23	1,7887	1,8147	1,8388	1,8605	1,8797	1,8961
24	1,9219	1,9518	1,9802	2,0065	2,0301	2,0511
25	2,0633	2,0965	2,1290	2,1600	2,1887	2,2145
26	2,2111	2,2477	2,2839	2,3194	2,3531	2,3844
27	2,3655	2,4054	2,4453	2,4817	2,5232	2,5599
28	2,5265	2,5699	2,6133	2,6567	2,6994	2,7413
29	2,6948	2,7421	2,7893	2,8364	2,8834	2,9298
30	2,8717	2,9223	2,9736	3,0247	3,0758	3,1268
31	3,0577	3,1119	3,1668	3,2223	3,2777	3,3331
32	3,2538	3,3115	3,3703	3,4297	3,4899	3,5499
33	3,4603	3,5222	3,5847	3,6483	3,7126	3,7777
34	3,6786	3,7449	3,8118	3,8794	3,9482	4,0178
35	3,9086	3,9795	4,0512	4,1236	4,1968	4,2712
36	4,1515	4,2276	4,3044	4,3819	4,4602	4,5393
37	4,4075	4,4896	4,5720	4,6549	4,7388	4,8253
38	4,6770	4,7662	4,8550	4,9441	5,0338	5,1245
39	4,9608	5,0575	5,1539	5,2500	5,3463	5,4434
40	5,2596	5,3649	5,4695	5,5738	5,6777	5,7819
41	5,1541	5,6896	5,8035	5,9166	6,0295	6,1418
42	5,0565	5,5775	6,1570	6,2803	6,4026	6,5247
43	4,9602	5,4743	6,0384	6,6658	6,7992	6,9317
44	4,8646	5,3732	5,9302	6,5412	7,2208	7,3654

SEZIONE 1 bis-M — Per individui di condizione attiva, in età pari o superiore a 50 anni

MASCHI

ETA'	SERVIZIO UTILE															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
50 . . .	4,2510	4,6946	5,2000	5,7624	6,3886	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825	7,0825
51 . . .	4,1950	4,6151	5,0966	5,0453	6,2559	6,9358	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178	7,5178
52 . . .	4,1560	4,5612	5,0180	5,5416	6,1381	6,8020	7,3567	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895	7,9895
53 . . .	4,1321	4,5265	4,9678	5,4653	6,0356	6,6855	7,2085	7,8126	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018	8,5018
54 . . .	4,1185	4,5093	4,9397	5,4213	5,9642	6,5885	7,0747	7,6457	8,3049	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570	9,0570
55 . . .	4,1031	4,5047	4,9322	5,4030	5,9297	6,5236	6,9577	7,4917	8,1162	8,8372	9,6599	9,6599	9,6599	9,6599	9,6599	9,6599
56 . . .	4,0757	4,5009	4,9415	5,4104	5,9269	6,5047	6,8761	7,3523	7,9381	8,6231	9,4141	10,3165	10,3165	10,3165	10,3165	10,3165
57 . . .	4,0165	4,4869	4,9550	5,4401	5,9562	6,5248	6,8371	7,2459	7,7702	8,4151	9,1692	10,0400	11,0335	11,0335	11,0335	11,0335
58 . . .	3,8970	4,4406	4,9606	5,4781	6,0144	6,5851	6,8369	7,1822	7,6342	8,2138	8,9268	9,7605	10,7232	11,8216	11,8216	11,8216
59 . . .	3,7802	4,3306	4,9347	5,5125	6,0877	6,6836	6,8802	7,1601	7,5437	8,0460	8,6902	9,4824	10,4090	11,4788	12,6994	12,6994
60 . . .	—	4,2305	4,8465	5,5225	6,1692	6,8129	6,9594	7,1793	7,4926	7,9219	8,4841	9,2050	10,0916	11,1285	12,3258	13,6921
61 . . .	—	—	4,7768	5,4724	6,2357	6,9659	7,0699	7,2353	7,4837	7,8374	8,3222	8,9569	9,7709	10,7720	11,9428	13,2952
62 . . .	—	—	—	5,4653	6,2611	7,1345	7,1989	7,3179	7,5071	7,7913	8,1960	8,7507	9,4769	10,4082	11,5536	12,8932
63 . . .	—	—	—	—	6,3676	7,2948	7,3372	7,4123	7,5509	7,7714	8,1024	8,5739	9,2202	10,0663	11,1514	12,4858
64 . . .	—	—	—	—	—	7,4965	7,5197	7,5696	7,6580	7,8211	8,0807	8,4705	9,0256	9,7864	10,7826	12,0600
65 . . .	—	—	—	—	—	—	7,5727	7,6015	7,6637	7,7737	7,9769	8,3001	8,7855	9,4767	10,4241	11,6646
66 . . .	—	—	—	—	—	—	—	7,6276	7,6645	7,7441	7,8850	8,1450	8,5589	9,1882	10,0650	11,2778
67 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6577	7,7064	7,8117	7,9980	8,3420	8,8893	9,7111	10,8815
68 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6644	7,7313	7,8760	8,1321	8,6047	9,3566	10,4855
69 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6497	7,7462	7,9548	8,3241	9,0055	10,0900
70 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6262	7,7733	8,0914	8,6547	9,6937
71 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6096	7,8511	8,3727	9,2963
72 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,5568	7,9837	8,9067
73 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,6497	8,5098
74 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8,1241
75 . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SEZIONE 3-VM-VF. — Per individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia in atto

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
30	22,1620	21,9599
31	22,1097	21,9022
32	22,0675	21,8559
33	21,9958	21,7815
34	21,8959	21,6795
35	21,7874	21,5698
36	21,6152	21,3939
37	21,3809	21,1536
38	21,1382	20,9059
39	20,8892	20,6517
40	20,6154	20,3719
41	20,2664	20,0145
42	19,9131	19,6516
43	19,5574	19,2823
44	19,1966	18,9103
45	18,8667	18,5676
46	18,5157	18,2035
47	18,1460	17,8159
48	17,7875	17,4406
49	17,4274	17,0622
50	17,0923	16,7118
51	16,7390	16,3382
52	16,3824	15,9594
53	16,0493	15,6060
54	15,7377	15,2625
55	15,4336	14,9554
56	15,0841	14,5303
57	14,7426	14,1244
58	14,3977	13,7153
59	14,0471	13,2975
60	13,6921	12,8786
61	13,2952	12,4670
62	12,8932	12,0383
63	12,4858	11,6084
64	12,0600	11,1592
65	11,6646	10,7440
66	11,2778	10,3373
67	10,8815	9,9204
68	10,4855	9,5027
69	10,0900	9,0872
70	9,6937	8,6769
71	9,2963	8,2739
72	8,9067	7,8836
73	8,5098	7,4936
74	8,1241	7,1220
75	7,7360	6,7515
76	7,3635	6,3960
77	7,0034	6,0568
78	6,6518	5,7313
79	6,3185	5,4228
80	6,0002	5,1267
81	5,6893	4,8351
82	5,3949	4,5626
83	5,1129	4,3046
84	4,8438	4,0613
85	4,5876	3,8323
86	4,3443	3,6175
87	4,1143	3,4168
88	3,8977	3,2296
89	3,6942	3,0556

SEZIONE 4-W. — Coniuge superstite solo

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
15.	15,4592	33.	16,9211	51.	14,7920	69.	8,5919
16.	15,1409	34.	16,9958	52	14,5280	70.	8,2114
17.	14,8596	35.	17,0285	53.	14,2506	71.	7,8364
18.	14,6147	36.	17,0319	54.	13,9614	72.	7,4652
19.	14,4197	37.	17,0084	55.	13,6625	73.	7,1034
20.	14,3259	38.	16,9604	56.	13,3522	74.	6,7528
21.	14,3379	39.	16,8858	57.	13,0297	75.	6,4125
22.	14,4519	40.	16,7917	58.	12,6982	76.	6,0817
23.	14,6617	41.	16,6811	59.	12,3565	77.	5,7606
24.	14,9075	42.	16,5549	60.	12,0049	78.	5,4511
25.	15,1620	43.	16,4160	61.	11,6430	79.	5,1561
26.	15,4314	44.	16,2607	62.	11,2743	80.	4,8756
27.	15,7098	45.	16,0889	63.	10,8990	81.	4,6049
28.	15,9768	46.	15,9054	64.	10,5177	82.	4,3442
29.	16,2260	47.	15,7099	65.	10,1332	83.	4,0954
30.	16,4479	48.	15,5009	66.	9,7459	84.	3,8630
31.	16,6421	49.	15,2789	67.	9,3597	—	—
32.	16,8026	50.	15,0425	68.	8,9745	—	—

SEZIONE 5-ML — Orfani maggiorenni soli collaterali e genitori

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18.	12,3088	36.	12,1182	54.	11,1099	72.	7,2429
19.	12,2410	37.	12,0729	55.	11,0057	73.	6,9045
20.	12,1678	38.	12,0222	56.	10,8975	74.	6,5560
21.	12,0883	39.	11,9660	57.	10,7768	75.	6,2131
22.	12,0286	40.	11,9055	58.	10,6428	76.	5,8807
23.	12,0140	41.	11,8423	59.	10,4944	77.	5,5614
24.	12,0308	42.	11,7787	60.	10,3306	78.	5,2558
25.	12,0598	43.	11,7160	61.	10,1523	79.	4,9620
26.	12,0909	44.	11,6558	62.	9,9581	80.	4,6823
27.	12,1226	45.	11,5995	63.	9,7479	81.	4,4138
28.	12,1540	46.	11,5474	64.	9,5220	82.	4,1576
29.	12,1823	47.	11,5002	65.	9,2806	83.	3,9140
30.	12,2046	48.	11,4572	66.	9,0245	84.	3,6833
31.	12,2173	49.	11,4154	67.	8,7565	85.	3,4652
32.	12,2183	50.	11,3692	68.	8,4770	86.	3,2598
33.	12,2069	51.	11,3161	69.	8,1861	87.	3,0673
34.	12,1848	52.	11,2547	70.	7,8838	88.	2,8873
35.	12,1552	53.	11,1833	71.	7,5692	89.	2,7195

SEZIONE 6-KM. KF. — Orfano di età inferiore a 21 anni

ETA' RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine
0	13,2497	13,3847
1	13,7255	13,7431
2	13,4079	13,4293
3	12,9815	13,0005
4	12,5157	12,5326
5	12,0208	12,0370
6	11,4994	11,5145
7	10,9518	10,9658
8	10,3773	10,3907
9	9,7757	9,7878
10	9,1459	9,1569
11	8,4874	8,4969
12	7,7985	7,8068
13	7,0782	7,0853
14	6,3251	6,3314
15	5,5378	5,5431
16	4,7150	4,7192
17	3,8549	3,8578
18	2,9554	2,9573
19	2,0146	2,0154
20	1,0303	1,0304

SEZIONE 8-WK. — Coniuge superstite con orfani

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
17.	15,0894	32.	14,1494	47.	11,0952	62.	8,5133
18.	14,9768	33.	13,9447	48.	10,9836	63.	8,2406
19.	14,8801	34.	13,7129	49.	10,8834	64.	7,9627
20.	14,8263	35.	13,4772	50.	10,7632	65.	7,6811
21.	14,8031	36.	13,2524	51.	10,6558	66.	7,3999
22.	14,8166	37.	13,0331	52.	10,5035	67.	7,1174
23.	14,8473	38.	12,8002	53.	10,3470	68.	6,8317
24.	14,8827	39.	12,5816	54.	10,1966	69.	6,5355
25.	14,8916	40.	12,3597	55.	10,0302	70.	6,2542
26.	14,8740	41.	12,1375	56.	9,8481	71.	5,9622
27.	14,8264	42.	11,9464	57.	9,6727	72.	5,6810
28.	14,7418	43.	11,7487	58.	9,4742	73.	5,3996
29.	14,6300	44.	11,5598	59.	9,2454	74.	5,1421
30.	14,4849	45.	11,3770	60.	9,0080	—	—
31.	14,3165	46.	11,2283	61.	8,7655	—	—

SEZIONE 9-MIK. — Gruppo di orfani uno dei quali inabile

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
18.	14,5364	34.	12,8160	50.	8,7063	66.	6,9496
19.	14,5113	35.	12,5547	51.	8,6070	67.	6,7508
20.	14,4800	36.	12,2676	52.	8,5298	68.	6,5400
21.	14,4441	37.	11,9519	53.	8,4684	69.	6,3207
22.	14,4014	38.	11,6139	54.	8,4106	70.	6,0927
23.	14,3488	39.	11,2689	55.	8,3489	71.	5,8556
24.	14,2875	40.	10,9292	56.	8,2768	72.	5,6092
25.	14,2174	41.	10,6049	57.	8,1916	73.	5,3549
26.	14,1334	42.	10,3014	58.	8,0936	74.	5,0977
27.	14,0317	43.	10,0227	59.	7,9844	75.	4,8391
28.	13,9154	44.	9,7713	60.	7,8666	76.	4,5817
29.	13,7836	45.	9,5400	61.	7,7418	77.	4,3305
30.	13,6330	46.	9,3288	62.	7,6067	78.	4,0888
31.	13,4613	47.	9,1412	63.	7,4585	79.	3,8594
32.	13,2666	48.	8,9749	64.	7,3002	—	—
33.	13,0523	49.	8,8288	65.	7,1320	—	—

SEZIONE 10-KK. — Gruppo di due orfani di età inferiore ai 21 anni

ETA'	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria																				
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0. . .	14,0039	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. . .	14,0934	13,9159	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. . .	14,0209	13,8560	13,5156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. . .	13,9237	13,7760	13,4382	13,0623	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. . .	13,8183	13,6892	13,3542	12,9791	12,5818	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. . .	13,7067	13,5977	13,2655	12,8911	12,4942	12,0771	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. . .	13,5894	13,5016	13,1728	12,7992	12,4023	11,9852	11,5482	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7. . .	13,4665	13,4008	13,0754	12,7026	12,3062	11,8892	11,4521	10,9943	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. . .	13,3378	13,2956	12,9738	12,6019	12,2059	11,7891	11,3519	10,8941	10,4152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9. . .	13,2032	13,1856	12,8674	12,4966	12,1009	11,6844	11,2473	10,7893	10,3102	9,8089	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. . .	13,0627	13,0707	12,7568	12,3869	11,9917	11,5754	11,1384	10,6804	10,3761	9,6996	9,1754	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11. . .	12,9163	12,9510	12,6413	12,2726	11,8779	11,4620	11,0250	10,5670	10,0876	9,5860	9,0615	8,5134	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. . .	12,7631	12,8261	12,5205	12,1532	11,7592	11,3435	10,9067	10,4488	9,9692	9,4673	8,9429	8,3944	7,8209	—	—	—	—	—	—	—	—
13. . .	12,6034	12,6958	12,3949	12,0288	11,6354	11,2200	10,7835	10,3255	9,8461	9,3440	8,8193	8,2705	7,6970	7,0975	—	—	—	—	—	—	—
14. . .	12,4367	12,5599	12,2638	11,8991	11,5064	11,0914	10,6551	10,1973	9,7178	9,2156	8,6906	8,1417	7,5679	6,9681	6,3413	—	—	—	—	—	—
15. . .	12,2630	12,4184	12,1272	11,7639	11,3717	10,9571	10,5210	10,0634	9,5839	9,0818	8,5568	8,0076	7,4335	6,8336	6,2066	5,5510	—	—	—	—	—
16. . .	12,0820	12,2708	11,9847	11,6228	11,2313	10,8173	10,3814	9,9239	9,4445	8,9425	8,4173	7,8680	7,2938	6,6935	6,0662	5,4104	4,7250	—	—	—	—
17. . .	11,8936	12,1173	11,8364	11,4762	11,0854	10,6717	10,2359	9,7787	9,2993	8,7974	8,2721	7,7228	7,1484	6,5480	5,9204	5,2645	4,5787	3,8619	—	—	—
18. . .	11,6973	11,9576	11,6821	11,3230	10,9329	10,5196	10,0842	9,6271	9,1479	8,6459	8,1207	7,5713	6,9969	6,3963	5,7685	5,1122	4,4265	3,7097	2,9597	—	—
19. . .	11,4938	11,7913	11,5213	11,1636	10,7741	10,3611	9,9259	9,4689	8,9899	8,4879	7,9627	7,4132	6,8387	6,2381	5,6104	4,9539	4,2679	3,5509	2,8011	2,0163	—
20. . .	11,2856	11,6196	11,3544	10,9977	10,6085	10,1958	9,7610	9,3041	8,8250	8,3231	7,7980	7,2485	6,6740	6,0732	5,4453	4,7888	4,1029	3,3857	2,6357	1,8512	1,0306

ALLEGATO 6

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA AI PERIODI DA RICONGIUNGERE AI SENSI DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1979, N. 29

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	2,1667	2,3333	2,5	2,6667	2,8333	3	3,1667	3,3333	3,5	3,6667	3,8333
2	4	4,1667	4,3333	4,5	4,6667	4,8333	5	5,1667	5,3333	5,5	5,6667	5,8333
3	6	6,1667	6,3333	6,5	6,6667	6,8333	7	7,1667	7,3333	7,5	7,6667	7,8333
4	8	8,1667	8,3333	8,5	8,6667	8,8333	9	9,1667	9,3333	9,5	9,6667	9,8333
5	10	10,1667	10,3333	10,5	10,6667	10,8333	11	11,1667	11,3333	11,5	11,6667	11,8333
6	12	12,1667	12,3333	12,5	12,6667	12,8333	13	13,1667	13,3333	13,5	13,6667	13,8333
7	14	14,1667	14,3333	14,5	14,6667	14,8333	15	15,1667	15,3333	15,5	15,6667	15,8333
8	16	16,1667	16,3333	16,5	16,6667	16,8333	17	17,1667	17,3333	17,5	17,6667	17,8333
9	18	18,1667	18,3333	18,5	18,6667	18,8333	19	19,1667	19,3333	19,5	19,6667	19,8333
10	20	20,1667	20,3333	20,5	20,6667	20,8333	21	21,1667	21,3333	21,5	21,6667	21,8333
11	22	22,1667	22,3333	22,5	22,6667	22,8333	23	23,1667	23,3333	23,5	23,6667	23,8333
12	24	24,1667	24,3333	24,5	24,6667	24,8333	25	25,1667	25,3333	25,5	25,6667	25,8333
13	26	26,1667	26,3333	26,5	26,6667	26,8333	27	27,1667	27,3333	27,5	27,6667	27,8333
14	28	28,1667	28,3333	28,5	28,6667	28,8333	29	29,1667	29,3333	29,5	29,6667	29,8333
15	30	30,1667	30,3333	30,5	30,6667	30,8333	31	31,1667	31,3333	31,5	31,6667	31,8333
16	32	32,1667	32,3333	32,5	32,6667	32,8333	33	33,1667	33,3333	33,5	33,6667	33,8333
17	34	34,1667	34,3333	34,5	34,6667	34,8333	35	35,1667	35,3333	35,5	35,6667	35,8333
18	36	36,1667	36,3333	36,5	36,6667	36,8333	37	37,1667	37,3333	37,5	37,6667	37,8333
19	38	38,1667	38,3333	38,5	38,6667	38,8333	39	39,1667	39,3333	39,5	39,6667	39,8333
20	40	40,1667	40,3333	40,5	40,6667	40,8333	41	41,1667	41,3333	41,5	41,6667	41,8333
21	42	42,1667	42,3333	42,5	42,6667	42,8333	43	43,1667	43,3333	43,5	43,6667	43,8333
22	44	44,1667	44,3333	44,5	44,6667	44,8333	45	45,1667	45,3333	45,5	45,6667	45,8333
23	46	46,1667	46,3333	46,5	46,6667	46,8333	47	47,1667	47,3333	47,5	47,6667	47,8333
24	48	48,1667	48,3333	48,5	48,6667	48,8333	49	49,1667	49,3333	49,5	49,6667	49,8333
25	50	50,1667	50,3333	50,5	50,6667	50,8333	51	51,1667	51,3333	51,5	51,6667	51,8333
26	52	52,1667	52,3333	52,5	52,6667	52,8333	53	53,1667	53,3333	53,5	53,6667	53,8333
27	54	54,1667	54,3333	54,5	54,6667	54,8333	55	55,1667	55,3333	55,5	55,6667	55,8333
28	56	56,1667	56,3333	56,5	56,6667	56,8333	57	57,1667	57,3333	57,5	57,6667	57,8333
29	58	58,1667	58,3333	58,5	58,6667	58,8333	59	59,1667	59,3333	59,5	59,6667	59,8333
30	60	60,1667	60,3333	60,5	60,6667	60,8333	61	61,1667	61,3333	61,5	61,6667	61,8333
31	62	62,1667	62,3333	62,5	62,6667	62,8333	63	63,1667	63,3333	63,5	63,6667	63,8333
32	64	64,1667	64,3333	64,5	64,6667	64,8333	65	65,1667	65,3333	65,5	65,6667	65,8333
33	66	66,1667	66,3333	66,5	66,6667	66,8333	67	67,1667	67,3333	67,5	67,6667	67,8333
34	68	68,1667	68,3333	68,5	68,6667	68,8333	69	69,1667	69,3333	69,5	69,6667	69,8333
35	70	70,1667	70,3333	70,5	70,6667	70,8333	71	71,1667	71,3333	71,5	71,6667	71,8333

ALLEGATO 7

ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE BASE ED A PERCENTUALE VIGENTI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I. V. S. DEI LAVORATORI DIPENDENTI DAL 1° LUGLIO 1920 IN POI (QUOTA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO) AL NETTO DELLA QUOTA DI ASSISTENZA MALATTIA AI PENSIONATI E ASILI NIDO

Normativa	Decorrenza	Aliquota
D.L.L. 21 aprile 1919, n. 603	1- 7-1920	2,28%
R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636	1- 5-1939	4,52%
R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126	1- 4-1943	8,01%
DD.LL.LL. 1° marzo 1945, n. 177, 1° agosto 1945, n. 693 e 30 novembre 1945, n. 829	1-12-1945	13,01%
D.L. 2 aprile 1946, n. 142	1- 5-1946	19,52%
D.C.P.S. 22 aprile 1947, n. 426	1- 1-1947	17,57%
D.L. 6 maggio 1947, n. 563	1- 5-1947	18,87%
D.L. 29 luglio 1947, n. 689	1- 9-1947	26,87%
D.P. 1° ottobre 1948, n. 1216, L. 29 luglio 1948, n. 1139; D.P. 29 luglio 1948, n. 1136, D.L. 29 luglio 1948, n. 1215	1- 8-1948	18,52%
L. 28 dicembre 1950, n. 1119	1- 1-1951	19,52%
L. 4 aprile 1952, n. 218 - Art. 31	1- 5-1952	6,78%
L. 4 aprile 1952, n. 218 - Art. 31	1- 1-1953	6,18%
L. 4 agosto 1955, n. 692	1- 9-1955	6,33%
L. 20 febbraio 1958, n. 55	1- 1-1958	7,93%
L. 20 febbraio 1958, n. 55 - Art. 11	1- 4-1958	7,91%
D.P.R. 2 febbraio 1960, n. 54	1- 1-1960	(*) 9,68%
L. 31 dicembre 1961, n. 1448	1- 1-1962	(**) 9,66%
L. 12 agosto 1962, n. 1338	1- 7-1962	(**) 12,16%
L. 12 agosto 1962, n. 1338 - Art. 22	1- 8-1962	(**) 12,13%
L. 12 agosto 1962, n. 1338	1- 7-1963	(**) 13,33%
D.P.R. 7 febbraio 1964, n. 118	1- 1-1964	(***) 12,66%
D.L. 31 agosto 1964, n. 706	1- 9-1964	(***) 12,66%
L. 21 luglio 1965, n. 903 - Art. 14	1-11-1965	(***) 12,63%
D.L. 31 agosto 1964, n. 706 - Art. 2	1- 1-1967	(***) 12,63%
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488	1- 8-1968	(***) 13,73%
Art. 26 - D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488	1- 1-1971	(***) 12,63%
D.L. 2 marzo 1974, n. 30	1- 1-1974	(***) 13,33%
L. 3 giugno 1975, n. 160	1- 6-1975	(***) 14,58%
L. 3 giugno 1975, n. 160	1- 1-1976	(***) 16,23%
L. 29 febbraio 1980, n. 33 - Art. 14-*sexies*	1- 3-1980	(***) 16,93%

(*) Al netto dell'aliquota per assistenza malattia ai pensionati. Poichè tale aliquota nel periodo 1° gennaio 1960-31 dicembre 1961 ammonta globalmente all'1,50% la parte a carico del datore di lavoro è pari all'1% (2/3 dell'1,50%).

(**) Al netto dell'aliquota per assistenza malattia ai pensionati. Poichè tale aliquota nel periodo 1° gennaio 1962-31 dicembre 1963 ammonta globalmente al 3%, la parte a carico del datore di lavoro è pari al 2% (2/3 del 3%).

(***) Al netto dell'aliquota per assistenza malattia ai pensionati. Poichè tale aliquota nel periodo dal 1° gennaio 1964 in poi ammonta globalmente allo 0,20%, la parte a carico del datore di lavoro è pari allo 0,13% (2/3 dello 0,20%).

N.B. — Le aliquote sono comprensive anche del contributo base percentualizzato. La percentualizzazione di tale contributo, prevista a partire dal 1° giugno 1975 nella misura 0,11% dall'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stata effettuata anche per il periodo 1° luglio 1920-31 maggio 1975, convertendo in aliquota percentuale la misura di contributi base vigenti nei vari periodi.

(2658)

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Prezzo L. 1.050 — (2651081/3) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411200811410)